SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 138° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 febbraio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

CIRCOLARI

Ministero dell'interno

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 12 novembre 1996.

Variante al programma ordinario di edilizia penitenziaria.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404 con il quale e stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi per l'attuazione del programma di intervento di cui alle suddette leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404;

Visto l'art. 20 della legge 20 marzo 1981, n. 119, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è stata elevata a complessive lire 1.200 miliardi;

Visto l'art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 miliardi, destinata esclusivamente al completamento di quelle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e art. 20 della legge 20 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 miliardi, da destinare al completamento anche funzionale delle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e dell'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.600 miliardi, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate o anche da avviarsi, nonché lo slittamento di lire 100 miliardi autorizzati con la succitata legge 28 febbraio 1986, n. 41 dall'anno 1987 all'anno 1988;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1987 e 1988 sono stati rimodulati;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1989, 1990 e 1991 sono stati rimodulati;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 415, con la quale gli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 538, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, e il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425, sono stati così rimodulati;

Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13:

esercizio finanziario 1996 . . L. 38.800.000.000

esercizio finanziario 1997 . . » 29.100.000.000

Legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7:

esercizio finanziario 1996 . . L. 89.200.000.000

esercizio finanziario 1997 . . » 155.500.000.000

esercizio finanziario 1998 . . » 250.000.000.000

Visto il decreto interministeriale 11 marzo 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 maggio 1995;

Considerato che con propri decreti il Ministero dei lavori pubblici ha assegnato somme dovute per oneri di espropriazioni, riserve, interessi e revisione prezzi per i seguenti istituti: Agrigento c.c., Palermo «Pagliarelli» c.c., Brescia c.r., Reggio Calabria c.c., Vasto c.c., Chieti c.c, Bari c.c, Volterra c.r., Imperia c.c, Modena c.c., Lodi c.c., Parma c.c.;

Considerato che i fondi pari a L. 2.000.000.000, già assentiti per la costruzione della nuova casa circondariale di Cagliari con decreto interministeriale 11 marzo 1993, sono stati stornati, in conseguenza della necessità di procedere nella ristrutturazione del vecchio istituto;

Considerato che per gli istituti di Bergamo, Cuneo, Torino «Le Vallette» è stato adottato provvedimento compensativo di storno fondi;

Considerato che per gli istituti di Roma «Regina Coeli», Roma Rebibbia e istituti penitenziari del Lazio è stato adottato provvedimento di impegno al fine di evitare la caduta in economia delle somme assegnate dal provveditorato alle opere pubbliche di Roma;

Considerato che è necessario procedere al recupero funzionale dell'istituto penale per minori di Catanzaro, alla ristrutturazione dell'istituto per minorenni di Nisida ed alla costruzione di una struttura per minori in Bari;

Considerato che le attuali esigenze dell'Amministrazione non ritengono necessaria la costruzione della nuova casa circondariale in Mistretta, e che i fondi già stanziati per detto intervento possono essere destinati ad integrazione della nuova casa di reclusione di Favignana;

Considerato che si rende necessario prevedere lo stralcio delle seguenti opere a suo tempo previste in programma: Venezia - nuova casa circondariale, Cagliari - nuova casa circondariale, Firenze 1ª e 2ª casa circondariale - adeguamento, Urbino casa circondariale - riattamento a scuola;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per la costruzione della nuova casa circondariale di Milano Bollate e delle nuove case di reclusione di Reggio Calabria e Favignana;

Considerato che occorre provvedere alla integrazione dei fondi per il completamento dell'adeguamento o ristrutturazione dei seguenti istituti: Catania Bicocca c.c., Massa c.r., Genova Marassi c.c., Roma Rebibbia c.c., Roma Regina Coeli c.c., Viterbo c.c., Verbania scuola, Foggia c.c., Trieste c.c., Augusta c.r., Enna c.c., Firenze c.c., Bergamo c.c., centro clinico Palermo «Pagliarelli» c.c.;

Considerato che a seguito della legge 28 dicembre 1995, n. 550 e del decreto-legge 20 giugno 1996, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425, occorre necessariamente procedere ad una rimodulazione degli stanziamenti in precedenza assentiti;

Visto il parere del comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria espresso nell'adunanza del 17 settembre 1996;

Ritenuta la necessità di provvedere a quanto in premessa;

Decreta:

È stralciata dal programma di edilizia penitenziaria di cui al decreto interministeriale 11 marzo 1995 la costruzione delle nuove case circondariali di Cagliari, Mistretta e Venezia.

È stralciata dal programma di edilizia penitenziaria l'adeguamento della 1ª e 2ª casa circondariale di Firenze e la trasformazione a scuola della casa circondariale di Urbino.

È inserito nel programma di edilizia penitenziaria il recupero funzionale dell'istituto penale per minori di Catanzaro, la ristrutturazione dell'istituto per minorenni di Nisida, la costruzione di un nuovo edificio per minori in Bari.

Si prende atto delle assegnazioni effettuate con propri decreti dal Ministero dei lavori pubblici per oneri di espropriazioni, riserve, interessi e revisione prezzi e lavori urgenti per i seguenti istituti:

Agrigento n.c.c.	L.	700.000.000
Palermo «Pagliarelli» c.c.	»	350.000.000
Brescia c.r.	»	8.520.435
Reggio Calabria c.c.	»	83.889.445
Vasto c.c.	»	164.896.135
Chieti c.c.	»	988.693
Bari c.c.	»	9.596.809
Volterra c.r.	»	18.179.000
Bari c.c.	»	12.314.685
Imperia c.c.	»	24.690.640
Modena c.c.	»	82.600.000
Modena c.c.	»	34.163.445
Lodi c.c.	»	96.263.079
Chieti c.c.	»	70.037.938
Parma c.c.	»	754.652.070

Si prende atto dello storno dei fondi (L. 2.000.000.000) già assentiti per la costruzione della nuova casa circondariale di Cagliari a favore del completamento della ristrutturazione della attuale casa circondariale di Cagliari, e del provvedimento compensativo di storno fondi per gli istituti di Bergamo, Cuneo e Torino «Le Vallette».

Si prende atto inoltre dei provvedimenti di impegno adottati, al fine di evitare la caduta in economia delle somme assegnate, dal Provveditorato alle opere pubbliche di Roma relativamente a «Roma Regina Coeli», Roma Rebibbia e nuovi istituti penitenziari del Lazio.

Sono approvate le seguenti integrazioni finanziarie da prelevarsi dal residuo degli stanziamenti disponibili ai sensi dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910:

Milano Bollate c.c.	L.	30.000.000.000
Reggio Calabria c.r.	»	10.208.000.000
Favignana c.r.	»	6.000.000.000
Parma scuola polizia penitenziaria	»	7.000.000.000

Sono approvati i seguenti finanziamenti da prelevarsi dal residuo degli stanziamenti disponibili ai sensi dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910:

Bari istituto per minori	L.	1.000.000.000
Nisida istituto per minori	»	3.000.000.000
Catanzaro istituto per minori	»	3.600.000.000

Sono approvate le seguenti rimodulazioni finanziarie degli impegni di spesa nel triennio 1996-1998 per il completamento dell'adeguamento o della ristrutturazione di istituti esistenti da prelevarsi dal residuo degli stanziamenti disponibili ai sensi dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910:

Perugia c.c. c.r.:
anno 1996 . . . . L. 17.800.000.000
anno 1997 . . . . » 5.000.000.000
L. 22.800.000.000

Ancona c.c. (ex c.p.m.):
anno 1997 . . . . L. 5.000.000.000
anno 1998 . . . . » 3.100.000.000
L. 8.100.000.000

Catania Bicocca c.c.: anno 1996 L. 1.340.000.000

Massa c.r.: anno 1997 . . . . . . L. 5.650.000.000

Genova Marassi c.c.:
anno 1996 . . . . L. 9.500.000.000
anno 1998 . . . . » 4.500.000.000
L. 14.000.000.000

Roma Rebibbia c.c., caserma:
anno 1996 . . . . L. 3.950.000.000

Roma Regina Coeli, imp. termico:
anno 1996 . . . . L. 4.750.000.000

Roma Regina Coeli, completam.:
anno 1996 . . . . L. 700.000.000

Bergamo c.c.: anno 1996 . . . . . L. 309.000.000

Roma Rebibbia c.c., IV stellare:
anno 1996 . . . . L. 5.000.000.000
anno 1997 . . . . » 10.000.000.000
anno 1998 . . . . » 7.780.000.000
L. 22.780.000.000

Viterbo c.c.: anno 1996. . . . . . L. 750.000.000

Verbania scuola: anno 1997 . . . L. 1.900.000.000

Foggia c.c.: anno 1998 . . . . . . L. 1.400.000.000

Trieste c.c.: anno 1996 . . . . . . L. 1.100.000.000

Augusta c.r.: anno 1998 . . . . . L. 2.400.000.000

Enna c.c.: anno 1998 . . . . L. 1.520.000.000

Firenze c.c.: anno 1996. . . . . . L. 121.000.000

Palermo Pagliarelli c.c.: anno 1997 L. 2.000.000.000

Milano Bollate c.c.:
anno 1996 . . . . L. 35.000.000.000
anno 1997 . . . . » 75.000.000.000
anno 1998 . . . . » 85.000.000.000
L. 195.000.000.000

Reggio Calabria c.r.:
anno 1996 . . . . L. 30.000.000.000
anno 1997 . . . . » 21.800.000.000
anno 1998 . . . . » 27.308.000.000
L. 79.108.000.000

Marsala c.c.:
anno 1997 . . . . L. 20.800.000.000
anno 1998 . . . . » 35.000.000.000
L. 55.800.000.000

Favignana c.r.:
anno 1995 . . . . L. 1.000.000.000
anno 1996 . . . . » 8.000.000.000
anno 1997 . . . . » 30.000.000.000
anno 1998 . . . . » 54.450.000.000
L. 93.450.000.000

Parma scuola polizia penitenziaria:
anno 1998 . . . . L. 7.000.000.000

Bari istituto per minori: anno 1997 L. 1.000.000.000

Nisida istituto per minori: anno 1997 . . . . L. 3.000.000.000

Catanzaro istituto per minori: anno 1996 . . . . L. 3.600.000.000

Per effetto del presente decreto la disponibilità dei fondi stanziati con la legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e con legge 22 dicembre 1986, n. 910 di cui al decreto interministeriale 11 marzo 1995, risulta di L. 26.512.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1996

p. *Il Ministro di grazia e giustizia*
AYALA

Il Ministro dei lavori pubblici
DI PIETRO

97A0669

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 gennaio 1997.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, in Milano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, con sede in Milano;

Vista la delibera del 6 novembre 1996, con la quale il consiglio di amministrazione della Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 6 e 9 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 6 e 9 dello statuto della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, con sede in Milano, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 1997

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

Art. 6.

(*Omissis*).

Comma 3.

Altri due amministratori sono nominati dallo stesso consiglio di amministrazione, scelti in conformità ai criteri previsti al successivo comma sette, avuto presente che uno deve essere residente nella provincia di Milano e uno deve essere residente nella provincia di Pavia.

Art. 9.

(*Omissis*).

Comma 4.

Sono di esclusiva competenza del consiglio, e quindi senza facoltà di delega, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

(*Omissis*);

r) l'approvazione del regolamento ... omissis ... nonché l'adozione delle deliberazioni di cui all'art. 2, secondo comma;

s) (*abrogato*).

Comma 5.

Per le deliberazioni concernenti gli argomenti di cui alle lettere *a)*, *d)*, *g)* e *r)* del presente articolo, nonché per le deliberazioni di cui all'art. 6, terzo e tredicesimo comma, ed all'art. 11, decimo comma, è necessario il voto favorevole dei due terzi degli amministratori in carica.

97A0668

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 dicembre 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI VERCELLI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali d'ispezione ordinaria eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 in materia di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore:

1) società cooperativa edilizia «Orsetto» S.r.l. con sede a Biella, costituita per rogito Preta Guido in data 24 ottobre 1963, repertorio 49024, registro società n. 4278 tribunale di Biella;

2) società cooperativa edilizia «Minerva» S.r.l. con sede a Biella, costituita per rogito Jemma Diego in data 30 maggio 1952, repertorio 10551, registro società n. 2722 tribunale di Biella;

3) società cooperativa edilizia «Alba Marina» S.r.l. con sede a Cossato, costituita per rogito Cecchetoni Marino in data 3 giugno 1957, repertorio 985, registro società n. 3270 tribunale di Biella;

4) società cooperativa edilizia «Casa Mia» S.r.l. con sede a Biella, costituita per rogito Preta Guido in data 10 febbraio 1956, repertorio 12313, registro società n. 3137 tribunale di Biella;

5) società cooperativa edilizia «Europa 1» S.r.l. con sede a Trino V.se, costituita per rogito Pinto Vito in data 13 settembre 1982, repertorio 302, registro società n. 479 tribunale di Vercelli.

Vercelli, 5 dicembre 1996

Il direttore: CORRENTE

97A0672

DECRETO 9 gennaio 1997.

Scioglimento della cooperativa edilizia «Domus Parva Eracleana» a r.l., in Policoro.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 7 novembre 1996, redatto dall'ispettore dott. Leonardo Lorubio nei confronti della cooperativa Domus Parva Eracleana a r.l., con sede in Policoro, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare presso il competente tribunale di Matera i bilanci relativi all'ultimo biennio;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa «Domus Parva Eracleana» a r.l., con sede in Policoro, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 9 gennaio 1997

Il direttore: RANDAZZO

97A0673

DECRETO 9 gennaio 1997.

Scioglimento della cooperativa «Edilizia Levante» a r.l., in Montalbano Jonico.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 20 novembre 1996, redatto dall'ispettore rag. Giacinto Scalcione nei confronti della cooperativa Edilizia Levante a r.l., con sede in Montalbano Jonico, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare presso il competente tribunale di Matera i bilanci relativi all'ultimo biennio;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa «Edilizia Levante» a r.l., con sede in Montalbano Jonico, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 9 gennaio 1997

Il direttore: RANDAZZO

97A0674

DECRETO 16 gennaio 1997.

Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 22, comma 7, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, il quale prevede l'emanazione di un decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità per l'individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

Decretano:

Art. 1.

Formazione dei lavoratori

I contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi e devono riguardare almeno:

a) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;

b) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;

c) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo.

Art. 2.

Formazione del rappresentante per la sicurezza

I contenuti della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono i seguenti:

a) princìpi costituzionali e civilistici;

b) la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;

c) i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;

d) la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio;

e) la valutazione dei rischi;

f) l'individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;

g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;

h) nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di trentadue ore, fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva.

Art. 3.

Formazione dei datori di lavoro

I contenuti della formazione dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono i seguenti:

a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;

b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende;

c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;

d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;

e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;

f) la valutazione dei rischi;

g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;

h) i dispositivi di protezione individuale;

i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;

l) la prevenzione sanitaria;

m) l'informazione e la formazione dei lavoratori.

La durata minima dei corsi per i datori di lavoro è di sedici ore.

Art. 4.

Attestazione dell'avvenuta formazione

L'attestazione dell'avvenuta formazione deve essere conservata in azienda a cura del datore di lavoro.

Roma, 16 gennaio 1997

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Il Ministro della sanità
BINDI

97A0670

DECRETO 16 gennaio 1997.

Definizione dei casi di riduzione della frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 4, comma 10, lettera *b)*, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche, il quale prevede che per le piccole e medie aziende possono essere definiti i casi in cui è possibile la

riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui all'art. 17, comma 1, lettera *h)*, degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio;

Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decretano:

Art. 1.

Per le aziende ovvero unità produttive di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 626/1994, così come integrato dal decreto legislativo n. 242/1996, è ridotto ad una volta l'anno l'obbligo della visita di cui all'art. 17, comma 1, lettera *h)*, degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modifichino le situazioni di rischio.

Art. 2.

Per le aziende di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'allegato I del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche, con un numero di addetti oltre i limiti di cui all'art. 1 e fino a 200, la frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente prevista dall'art. 17, comma 1, lettera *h)*, può essere ridotta ad una volta all'anno, in presenza di una valutazione congiunta del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il datore di lavoro produce una dichiarazione in tal senso, da custodire presso l'azienda ovvero l'unità produttiva. Qualora dovesse ritenersi modificata la situazione di rischio da parte di uno dei componenti il gruppo di valutazione, il datore di lavoro dovrà provvedere a rettificare la precedente dichiarazione.

Roma, 16 gennaio 1997

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro della sanità
BINDI

97A0571

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 gennaio 1997.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Messina.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Sicilia n. 16888 del 21 novembre 1996 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Messina;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali ove ha sede la predetta conservatoria dei registri immobiliari effettuata nei giorni 22 e 23 novembre 1996;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 22 E 23 NOVEMBRE 1996

Regione Sicilia:

conservatoria dei registri immobiliari di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1997

p. *Il direttore generale:* COLICA

97A0819

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 27 novembre 1996.

Approvazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria deliberazione dell'8 agosto 1995, recante disposizioni per l'accelerazione del completamento dei progetti FIO e la normativa in essa richiamata;

Visto il programma di completamento dei progetti FIO trasmesso dal Ministero dei trasporti e della navigazione con note numeri 57 e 3808 del 16 gennaio 1996 e del 20 marzo 1996;

Considerato che il suddetto programma di completamento non prevede né una diversa distribuzione delle risorse finanziarie, originariamente attribuite ai singoli progetti, né cause ostative al completamento dei progetti FIO 84 numeri 27 e 31 entro il termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione;

Ritenuto prioritario per il completamento dei programmi affidarne la gestione alla diretta responsabilità dell'Amministrazione che provvederà ad adottare tutti i provvedimenti necessari a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo;

Ritenuto opportuno assicurare flessibilità al programma presentato attraverso la facoltà, concessa all'Amministrazione, di operare eventuali ulteriori compensazioni finanziarie fra progetti entro un limite massimo del 20%, rimanendo esclusa la possibilità di richiedere ulteriori modifiche;

Vista la relazione del Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici predisposta ai sensi della direttiva ministeriale n. 1/619 del 2 febbraio 1996;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È autorizzata la realizzazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dal Ministero dei trasporti e della navigazione richiamato in premessa.

2. I progetti da completare, ivi compresi quelli i cui finanziamenti alla data odierna risultino sospesi purché inclusi nel programma, dovranno essere portati a compimento perentoriamente nei ventiquattro mesi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione.

A tal fine il Ministero del bilancio e della programmazione economica trasferirà, su richiesta del Ministero dei trasporti e della navigazione le tranches di finanziamento necessarie ad assicurare la regolare attuazione del programma.

3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione curerà, sotto la propria responsabilità, tutti gli adempimenti — tecnici e procedurali — necessari per assicurare la realizzazione dei progetti inscriti nel programma adottando i conseguenti provvedimenti atti a consentirne la regolare attuazione ed a superare, nei tempi prestabiliti, ogni ostacolo realizzativo. Sono autorizzabili dalla stessa Amministrazione, nel limite del 20%, le ulteriori compensazioni finanziarie tra progetti che si dovessero rendere necessarie, dandone immediata comunicazione al Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici.

4. Lo stesso Nucleo ispettivo riferirà semestralmente al CIPE sull'avanzamento finanziario dell'intero programma.

Roma, 27 novembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 15 gennaio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 11

97A0675

DELIBERAZIONE 27 novembre 1996.

Approvazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria deliberazione dell'8 agosto 1995, recante disposizioni per l'accelerazione del completamento dei progetti FIO e la normativa in essa richiamata;

Visto il programma di completamento dei progetti FIO trasmesso dal Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) con nota n. 1348 del 28 dicembre 1995 (Dipartimento istruzione universitaria - Ufficio VIII) e con nota n. 12191 del 29 dicembre 1995 (Dipartimento ricerca scientifica e tecnologica - Ufficio IV), che prevede anche una diversa distribuzione delle risorse finanziarie originariamente attribuite ai singoli progetti;

Considerato che i maggiori costi da sostenere per il completamento dei progetti FIO 89 n. 25 per un importo di L. 9.000 mln., n. 174 per un importo di L. 9.800 mln. e n. 199 per un importo di L. 10.000 mln., sono a carico delle rispettive istituzioni universitarie;

Ritenuto prioritario per il completamento dei programmi affidarne la gestione alla diretta responsabilità dell'Amministrazione che provvederà ad adottare tutti i provvedimenti necessari a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo;

Ritenuto opportuno assicurare flessibilità al programma presentato attraverso la facoltà, concessa all'Amministrazione, di operare eventuali ulteriori compensazioni finanziarie fra progetti entro un limite massimo del 20%, rimanendo esclusa la possibilità di richiedere ulteriori modifiche;

Vista la relazione del Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici predisposta ai sensi della direttiva ministeriale n. 1/619 del 2 febbraio 1996;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È autorizzata la realizzazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica richiamato in premessa.

In particolare, ai progetti di seguito elencati sono assegnati, su proposta del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ulteriori fondi per l'importo complessivo di L. 48.268 mln. per le motivazioni a fianco indicate:

FIO 84

		Importo (L/mln.)
Prog. n. 23:	completamento lavori di adeguamento a norma edificio chimica vecchio - gara 8A	4.000
	adeguamento impianto elettrico cabine facoltà ingegneria S. Pietro in Vincoli - gara 9	5.000
	nuova cabina elettrica facoltà economia e commercio - gara 10A	2.000
	completamento lavori di adeguamento a norma clinica malattie nervose e mentali - gara 10B.	300
	completamento messa a norma cliniche - gara 11 - e nuovo impianto elettrico 6ª clinica chirurgica	2.347
	completamento impianti elettrici e alimentazione idrica clinica ortopedica.	300
	quinta clinica medica (scale)	100
	Totale . . .	14.047

FIO 85

		Importo (L/mln.)
Prog. n. 32:	completamento e potenziamento degli edifici M, N, P, Q, realizzazione edificio Q, ed ampliamento sistemazione esterna	18.068

FIO 89

		Importo (L/mln.)
Prog. n. 181:	realizzazione parcheggi sotterranei	15.953
Prog. n. 198:	adeguamento norme di sicurezza della facoltà di agraria in Legnaro	200
	Totale . . .	48.268

Alla copertura di detti costi si fa fronte, su proposta del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, mediante riduzione di finanziamenti a valere sui progetti di seguito indicati:

FIO 84

		Importo (L/mln.)
Prog. n. 20:	fondi non impiegati	18.068

FIO 86

		Importo (L/mln.)
Prog. n. 49:	economie.	200
Prog. n. 60:	fondi non impiegati	30.000
	Totale . . .	48.268

2. I progetti da completare, ivi compresi quelli i cui finanziamenti alla data odierna risultino sospesi purché inclusi nel programma, dovranno essere portati a compimento perentoriamente nei 24 mesi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione.

A tal fine il Ministero del bilancio e della programmazione economica trasferirà, su richiesta del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le tranches di finanziamento necessarie ad assicurare la regolare attuazione del programma.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica curerà, sotto la propria responsabilità, tutti gli adempimenti — tecnici e procedurali — necessari per assicurare la realizzazione dei progetti inseriti nel programma adottando i conseguenti provvedimenti atti a consentirne la regolare attuazione ed a superare, nei tempi prestabiliti, ogni ostacolo realizzativo.

Sono autorizzabili dalla stessa Amministrazione, nel limite del 20%, le ulteriori compensazioni finanziarie tra progetti che si dovessero rendere necessarie, dandone immediata comunicazione al Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici.

4. Lo stesso Nucleo ispettivo riferirà semestralmente al CIPE sull'avanzamento finanziario dell'intero programma.

Roma, 27 novembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 15 gennaio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 12

97A0676

DELIBERAZIONE 27 novembre 1996.

Approvazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dal Ministero della difesa.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria deliberazione dell'8 agosto 1995, recante disposizioni per l'accelerazione del completamento dei progetti FIO e la normativa in essa richiamata;

Visto il programma di completamento dei progetti FIO adottato dal Ministero della difesa con note n. 59878 del 17 luglio 1996; n. 18480 del 21 ottobre 1996 e n. 65100 del 15 novembre 1996, con le quali, tra l'altro, viene proposto di destinare le economie derivanti dal progetto FIO 89 n. 19, pari a L.11.504 mln., ad opere di completamento del progetto FIO 86 n. 38 relativo ad insediamenti dell'Arma dei Carabinieri (viale Tor di Quinto) alla cui realizzazione provvede il Ministero dei lavori pubblici;

Considerato che il Ministero ha esplicitamente dichiarato che i progetti FIO ancora in corso di realizzazione, saranno completati entro il termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione;

Ritenuto prioritario per il completamento dei programmi affidarne la gestione alla diretta responsabilità dell'Amministrazione che provvederà ad adottare tutti i provvedimenti necessari a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo;

Ritenuto opportuno assicurare flessibilità al programma presentato attraverso la facoltà, concessa all'Amministrazione, di operare eventuali ulteriori compensazioni finanziarie fra progetti entro un limite massimo del 20%, rimanendo esclusa la possibilità di richiedere ulteriori modifiche;

Vista la relazione del Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici predisposta ai sensi della direttiva ministeriale n. 1/619 del 2 febbraio 1996;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È autorizzata la realizzazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dal Ministero della difesa richiamato in premessa.

In particolare le economie di L. 11.504 mln. realizzate nell'ambito del progetto FIO 89 n. 19, saranno assegnate in incremento del finanziamento relativo al progetto FIO 86 n. 38 inserito nel programma di completamento predisposto dal Ministero dei lavori pubblici.

2. I progetti da completare, ivi compresi quelli i cui finanziamenti alla data odierna risultino sospesi purché inclusi nel programma, dovranno essere portati a compimento perentoriamente nei 24 mesi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione.

Il Ministero del tesoro provvederà alle necessarie variazioni di bilancio per lo spostamento delle somme iscritte dallo Stato di previsione del Ministero della difesa a quello dei lavori pubblici nella misura sopraindicata.

3. Il Ministero della difesa curerà, sotto la propria responsabilità, tutti gli adempimenti — tecnici e procedurali — necessari per assicurare la realizzazione dei progetti inseriti nel programma adottando i conseguenti provvedimenti atti a consentirne la regolare attuazione ed a superare, nei tempi prestabiliti, ogni ostacolo realizzativo.

Sono autorizzabili dalla stessa Amministrazione, nel limite del 20%, le ulteriori compensazioni finanziarie tra progetti che si dovessero rendere necessarie, dandone immediata comunicazione al Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici.

4. Lo stesso Nucleo ispettivo riferirà semestralmente al CIPE sull'avanzamento finanziario dell'intero programma.

Roma, 27 novembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 15 gennaio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 10

97A0677

DELIBERAZIONE 27 novembre 1996.

Approvazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dalla regione Veneto.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria deliberazione dell'8 agosto 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 1995, recante disposizioni per l'accelerazione del completamento dei progetti FIO e la normativa in essa richiamata;

Visto il programma di completamento dei progetti FIO adottato dalla giunta regionale della regione Veneto con delibera n. 6729 del 27 dicembre 1995 e la delibera della giunta regionale di rettifica n. 262 del 30 gennaio 1996;

Considerato che la regione ha esplicitamente dichiarato che i progetti FIO 82, Prog. «Bonifica integrale Lago di Garda»; FIO 84, n. 78 e n. 79; FIO 85 n. 113 e n. 114; FIO 86 n. 243, n. 245, n. 246, n. 247, n. 248, n. 249, n. 250, n. 251, n. 252, n. 254, n. 255, n. 257, n. 258, n. 260, n. 262, n. 263 e n. 264; FIO 89 n. 103, n. 151, n. 152, n. 157, n. 158, n. 159, n. 161, n. 162, n. 164, n. 165, n. 167 e n. 182, inclusi nel programma di completamento, saranno completati entro il termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione;

Considerato che la regione nella propria delibera ha indicato l'utilizzo di «fondi propri» in aggiunta a quelli del FIO per i seguenti progetti non ancora ultimati:

FIO 84 n. 78: L. 24.455 mln.; FIO 85 n. 113: L. 190 mln. (a carico del comune); n.114: L. 980 mln. (a carico del comune); FIO 86 n. 246: L. 37.500 mln.; n. 251: L. 1.005 mln.; n. 264: L. 1.886 mln.; FIO 89 n. 150: L. 900 mln.; n. 151: L. 10.390 mln. (a carico del comune); n. 152: L. 8.800 mln.; n. 163: L. 2.807 mln.; n. 165: L. 4.000 mln. (a carico del comune); n. 182: L. 7.000 mln.; 4.000 mln. (a carico del comune);

Considerato, altresì, che la regione nella propria delibera ha indicato l'utilizzo di «fondi propri» per i lavori di completamento funzionale dei seguenti progetti FIO con lavori già ultimati:

FIO 82 Prog. «Forestazione produttiva, da compiere nel prossimo biennio» L. 1.998 mln.; FIO 83 n. 45: L. 2.000 mln.; n. 46: L. 561 mln.; n. 47: L. 165 mln.; FIO 85 n. 117: L. 3.000 mln.; FIO 86 n. 252: L. 800 mln.;

Rilevato che l'importo di L. 462 mln. di cui al progetto FIO 86, n. 260 risulta al momento non riprogrammabile in difetto di una puntuale individuazione, da parte della regione, dell'intervento cui riallocare le risorse;

Ritenuto prioritario per il completamento dei programmi affidarne la gestione alla diretta responsabilità della regione che provvederà ad adottare tutti i provvedimenti necessari a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo;

Ritenuto opportuno assicurare flessibilità al programma presentato attraverso la facoltà, concessa alla regione, di operare eventuali ulteriori compensazioni finanziarie fra progetti entro un limite massimo del 20%, rimanendo esclusa la possibilità di richiedere ulteriori modifiche;

Vista la relazione del Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi di investimenti pubblici predisposta ai sensi della direttiva ministeriale n. 1/619 del 2 febbraio 1996;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È autorizzata la realizzazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dalla regione Veneto richiamato in premessa.

In particolare, ai progetti di seguito elencati sono assegnati su proposta della regione, ulteriori fondi per l'importo complessivo di L. 11.502 mln.:

FIO 84

		Importo (L/mln.)
Prog. n. 79:	completamento opere di sistemazione idraulica.	2.441

FIO 86

		Importo (L/mln.)
Prog. n. 262:	completamento opere.	731
Prog. n. 264:	lavori previsti non finanziati dal FIO	6.330

FIO 89

		Importo (L/mln.)
Prog. n. 165:	completamento opere.	2.000
	Totale . . .	11.502

Alla copertura di detti costi si fa fronte, su proposta della regione, mediante la riduzione dei finanziamenti a valere sui progetti di seguito indicati:

FIO 82

		Importo (L/mln.)
Prog.	«Forestazione produttiva, da compiere nel prossimo biennio»: economie realizzate . .	1.626

FIO 86

	Importo (L/mln.)
Prog. n. 260: lavori non realizzati	2.687

FIO 89

	Importo (L/mln.)
Prog. n. 152: economie realizzate.	859
Prog. n. 159: fondi non impiegati	6.330
Totale . . .	11.502

2. La regione comunicherà al Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici tempestivamente la puntuale destinazione delle residue somme di L. 462 mln. relative al prog. FIO 86 n. 260 richiamato in premessa.

3. I progetti da completare, ivi compresi quelli i cui finanziamenti alla data odierna risultino sospesi purché inclusi nel programma, dovranno essere portati a compimento perentoriamente nei 24 mesi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione.

A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad erogare anche le eventuali anticipazioni ancora non attivate, su richiesta della regione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle direttive CIPE in materia.

4. La regione curerà, sotto la propria responsabilità, tutti gli adempimenti — tecnici e procedurali — necessari per assicurare la realizzazione dei progetti inseriti nel programma adottando i provvedimenti idonei a consentirne la regolare attuazione ed a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo.

Sono autorizzabili dalla stessa regione, nel limite del 20%, le ulteriori compensazioni finanziarie tra progetti che si dovessero rendere necessarie, dandone immediata comunicazione alla Cassa depositi e prestiti e al Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici.

5. Lo stesso Nucleo ispettivo riferirà semestralmente al CIPE sull'avanzamento finanziario dell'intero programma.

Roma, 27 novembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 15 gennaio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 13

97A0673

DELIBERAZIONE 27 novembre 1996.

Approvazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dalla regione Abruzzo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria deliberazione dell'8 agosto 1995, recante disposizioni per l'accelerazione del completamento dei progetti FIO e la normativa in essa richiamata;

Visto il programma di completamento dei progetti FIO adottato dalla giunta regionale dell'Abruzzo con delibera n. 6022 del 12 dicembre 1995, e modificato ed approvato nella seduta del consiglio regionale del 28 dicembre 1995 verbale n. 19/11, che prevede anche una diversa distribuzione delle risorse finanziarie originariamente attribuite ai singoli progetti; in particolare per quanto riguarda i fondi destinati ai progetti FIO 86 n. 86 e FIO 89 n. 32 ed i fondi destinati ai sottoprogetti del progetto FIO 89 n. 35;

Considerato che la regione ha esplicitamente dichiarato che i progetti FIO 83 n. 18; FIO 85 n. 40, n. 41, n. 42 n. 43, n. 44, n. 45; FIO 86 n. 71, n. 73, n. 75, n. 77, n. 78, n. 80, n. 82, n. 83, n. 84, n. 85, n. 86, n. 269, n. 270, n. 271, n. 272; FIO 89 n. 32, n. 33, n. 35, n. 36, n. 37 e n. 176, inclusi nel programma di completamento, saranno completati entro il termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione;

Considerato che la regione Abruzzo ha dichiarato che il maggior costo da sostenere per il completamento dei progetti sarà coperto «con l'utilizzo delle economie realizzate e realizzande via via che saranno accertate sui singoli interventi di che trattasi, nonché con fondi propri degli enti attuatori ovvero con risorse che una legge regionale specifica potrà assicurare sui futuri bilanci regionali secondo una specifica proposta formulata in tal senso del Servizio difesa e tutela del suolo»;

Ritenuto prioritario per il completamento dei programmi affidarne la gestione alla diretta responsabilità della regione che provvederà ad adottare tutti i provvedimenti necessari a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo;

Ritenuto opportuno assicurare flessibilità al programma presentato attraverso la facoltà, concessa alla regione, di operare eventuali ulteriori compensazioni finanziarie fra progetti entro un limite massimo del 20%, rimanendo esclusa la possibilità di richiedere ulteriori modifiche;

Vista la relazione del Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici predisposta ai sensi della direttiva ministeriale n. 1/619 del 2 febbraio 1996;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È autorizzata la realizzazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dalla regione Abruzzo richiamato in premessa, con esclusione dei progetti di seguito elencati per i quali la regione entro 6 mesi dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera, la fonte di copertura dandone comunicazione al Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici:

FIO 83

		Importo (L/mln.)
Prog. n. 18:	completamento opere	6.040

FIO 86

		Importo (L/mln.)
Prog. n. 77:	opere complementari	4.000
Prog. n. 78:	completamento opere	3.500
Prog. n. 82:	completamento opere	22.450

FIO 89

		Importo (L/mln.)
Prog. n. 37:	completamento opere	1.000
Prog. n. 33:	—	non quantific.

Sarà responsabilità della regione assicurare la funzionalità e la fruibilità dell'opera finanziata attraverso il proposto trasferimento dei fondi FIO 89 n. 32 al FIO 86 n. 86.

È autorizzata la nuova ripartizione tra i sottoprogetti del progetto FIO 89 n. 35 come di seguito, purché la stessa sia idonea a superare gli ostacoli che finora hanno impedito la realizzazione delle opere e risponda agli obiettivi progettuali:

	Importo (L/mln.)
Pietracamela	1.157
Notaresco - Piano Vomano	3.116
Campotosto	2.067
Montorio	1.327
Basciano - Brecciola	2.892
Villa Vomano	1.503
Totale	12.062

2. I progetti da completare, ivi compresi quelli i cui finanziamenti alla data odierna risultino sospesi purché inclusi nel programma ed esclusi quelli di cui al primo comma del precedente punto 1, dovranno essere portati a compimento perentoriamente nei 24 mesi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione.

A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad erogare anche le eventuali anticipazioni ancora non attivate, su richiesta della regione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle direttive CIPE in materia.

3. La regione curerà, sotto la propria responsabilità, tutti gli adempimenti — tecnici e procedurali — necessari per assicurare la realizzazione dei progetti inseriti nel programma adottando i provvedimenti idonei a consentirne la regolare attuazione ed a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo.

Sono autorizzabili dalla stessa regione, nel limite del 20%, le ulteriori compensazioni finanziarie tra progetti che si dovessero rendere necessarie, dandone immediata comunicazione alla Cassa depositi e prestiti e al Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici.

4. Lo stesso Nucleo ispettivo riferirà semestralmente al CIPE sull'avanzamento finanziario dell'intero programma.

Roma, 27 novembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 15 gennaio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 9

97A0679

DELIBERAZIONE 27 novembre 1996.

Approvazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dalla regione Marche.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria deliberazione dell'8 agosto 1995, recante disposizioni per l'accelerazione del completamento dei progetti FIO e la normativa in essa richiamata;

Visto il programma di completamento dei progetti FIO adottato dalla giunta regionale delle Marche con delibera n. 3511 del 18 dicembre 1995, che prevede anche una diversa distribuzione delle risorse finanziarie originariamente attribuite ai singoli progetti;

Considerato che la regione ha esplicitamente dichiarato che i progetti FIO 82 prog. «Difesa costa marchigiana adriatica»; FIO 83 n. 27; FIO 84 n. 53; FIO 85 n. 82, n. 83; FIO 86 n. 182, n. 183, n. 185, n. 186; FIO 89 n. 94, n. 95, n. 96, n. 97, n. 98, n. 99, inclusi nel programma di completamento, saranno completati entro il termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione;

Considerato che i maggiori costi per il completamento dei seguenti progetti saranno sostenuti dagli enti a fianco indicati:

FIO 85:

prog. 82: L. 3.000 mln. a carico della regione;

prog. 83: L. 5.586 mln. a carico del F.E.R.S.;

Ritenuto prioritario per il completamento dei programmi affidarne la gestione alla diretta responsabilità della regione che provvederà ad adottare tutti i provvedimenti necessari a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo;

Ritenuto opportuno assicurare flessibilità al programma presentato attraverso la facoltà, concessa alla regione, di operare eventuali ulteriori compensazioni finanziarie fra progetti entro un limite massimo del 20%, rimanendo esclusa la possibilità di richiedere ulteriori modifiche;

Vista la relazione del Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici predisposta ai sensi della direttiva ministeriale n. 1/619 del 2 febbraio 1996;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica:

Delibera:

1. È autorizzata la realizzazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dalla regione Marche richiamato in premessa.

In particolare, ai progetti di seguito elencati sono assegnati, su proposta della regione, ulteriori fondi per l'importo complessivo di L. 16.029 mln. per le motivazioni a fianco indicate:

FIO 83

		Importo (L/mln.)
Prog. n. 27:	ultimazione progetto	600

FIO 85

		Importo (L/mln.)
Prog. n. 82:	realizzazione vasche d'espansione	10.770

FIO 86

		Importo (L/mln.)
Prog. n. 185:	completamento opere	4.072

FIO 89

		Importo (L/mln.)
Prog. n. 96:	sistemazione ambientale . . .	587
	Totale . . .	16.029

Alla copertura di detti costi si farà fronte, su proposta della regione, mediante riduzione di finanziamenti a valere sui progetti di seguito indicati:

FIO 82

		Importo (L/mln.)
Prog.	«Difesa costa marchigiana adriatica» economie	476

FIO 84

		Importo (L/mln.)
Prog. n. 53:	economie	284

FIO 85

		Importo (L/mln.)
Prog. n. 82:	Fondi regionali	3.000
	economie	1.683
Prog. n. 83:	economie	5.586

FIO 89

		Importo (L/mln.)
Prog. n. 94:	economie	3.000
Prog. n. 98:	economie	2.000
	Totale . . .	16.029

La regione comunicherà al Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici tempestivamente i provvedimenti adottati per la copertura dei finanziamenti aggiuntivi necessari per il completamento funzionale dei progetti FIO 86 n. 184 e n. 185, entro i termini previsti dalla delibera CIPE dell'8 agosto 1995 citata in premessa.

2. I progetti da completare, ivi compresi quelli i cui finanziamenti alla data odierna risultino sospesi purché inclusi nel programma, dovranno essere portati a compimento perentoriamente nei 24 mesi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione.

A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad erogare anche le eventuali anticipazioni ancora non attivate, su richiesta della regione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle direttive CIPE in materia.

3. La regione curerà, sotto la propria responsabilità, tutti gli adempimenti — tecnici e procedurali — necessari per assicurare la realizzazione dei progetti inseriti nel programma adottando i provvedimenti idonei a consentirne la regolare attuazione ed a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo.

Sono autorizzabili dalla stessa regione, nel limite del 20%, le ulteriori compensazioni finanziarie tra progetti che si dovessero rendere necessarie, dandone immediata comunicazione alla Cassa depositi e prestiti e al Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici.

4. Lo stesso Nucleo ispettivo riferirà semestralmente al CIPE sull'avanzamento finanziario dell'intero programma.

Roma, 27 novembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 15 gennaio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 8

97A0680

DELIBERAZIONE 27 novembre 1996.

Approvazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dalla regione Toscana.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria deliberazione dell'8 agosto 1995, recante disposizioni per l'accelerazione del completamento dei progetti FIO e la normativa in essa richiamata;

Visto il programma di completamento dei progetti FIO adottato dalla giunta regionale della regione Toscana con delibere n. 4526 dell'11 dicembre 1995 e n. 733 del 10 giugno 1996;

Considerato che il suddetto programma di completamento prevede una diversa distribuzione delle risorse finanziarie, originariamente attribuite ai singoli progetti e che la regione ha esplicitamente dichiarato che i progetti FIO 83 n. 39; FIO 84 n. 75; FIO 85 n. 108 e n. 109; FIO 86 n. 228, n. 229, n. 230, n. 232, n. 233, n. 234 e n. 235; FIO 89 n. 138, n. 139 e n. 142 ancora in corso di realizzazione, sarannno completati entro il termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione;

Ritenuto prioritario per il completamento dei programmi affidarne la gestione alla diretta responsabilità della regione che provvederà ad adottare tutti i provvedimenti necessari a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo;

Ritenuto opportuno assicurare flessibilità al programma presentato attraverso la facoltà, concessa alla regione, di operare eventuali ulteriori compensazioni finanziarie fra progetti entro un limite massimo del 20%, rimanendo esclusa la possibilità di richiedere ulteriori modifiche;

Vista la relazione del Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici predisposta ai sensi della direttiva ministeriale n. 1/619 del 2 febbraio 1996;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica:

Delibera:

1. È autorizzata la realizzazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dalla regione Toscana richiamato in premessa.

In particolare, ai progetti di seguito elencati sono assegnati, su proposta della regione, ulteriori fondi per l'importo complessivo di L. 2.636 mln. per le motivazioni a fianco indicate:

FIO 86

	Importo (L/mln.)
Prog. n. 228: maggiori oneri di concessione	36

FIO 89

	Importo (L/mln.)
Prog. n. 138: perizia di variante e suppletiva	2.600
Totale . . .	2.636

Alla copertura di detti costi si fa fronte, su proposta della regione, mediante riduzione di finanziamenti a valere sui progetti di seguito indicati:

FIO 82

	Importo (L/mln.)
Prog. «Completamento dello scolmatore di piena dell'Arno» economie realizzate	118

FIO 85

	Importo (L/mln.)
Prog. n. 108: economie realizzate	2.010
Prog. n. 109: economie realizzate	127

FIO 86

	Importo (L/mln.)
Prog. n. 227: economie realizzate	29

FIO 89

	Importo (L/mln.)
Prog. n. 137: economie realizzate	352
Totale . . .	2.636

2. I progetti da completare, ivi compresi quelli i cui finanziamenti alla data odierna risultino sospesi purché inclusi nel programma, dovranno essere portati a compimento perentoriamente nei 24 mesi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione.

A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad erogare anche le eventuali anticipazioni ancora non attivate, su richiesta della regione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle direttive CIPE in materia.

3. La regione curerà, sotto la propria responsabilità, tutti gli adempimenti — tecnici e procedurali — necessari per assicurare la realizzazione dei progetti inseriti nel programma adottando i provvedimenti idonei a consentirne la regolare attuazione ed a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo.

Sono autorizzabili dalla stessa regione, nel limite del 20%, le ulteriori compensazioni finanziarie tra progetti che si dovessero rendere necessarie, dandone immediata comunicazione alla Cassa depositi e prestiti e al Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici.

4. Lo stesso Nucleo ispettivo riferirà semestralmente al CIPE sull'avanzamento finanziario dell'intero programma.

Roma, 27 novembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 15 gennaio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 7

97A0681

DELIBERAZIONE 27 novembre 1996.

Approvazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dalla regione Umbria.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria deliberazione dell'8 agosto 1995, recante disposizioni per l'accelerazione del completamento dei progetti FIO e la normativa in essa richiamata;

Visto il programma di completamento dei progetti FIO adottato dalla giunta regionale della regione Umbria con delibera n. 10203 del 22 dicembre 1995;

Considerato che il suddetto programma di completamento prevede una diversa distribuzione delle risorse finanziarie, originariamente attribuite ai singoli progetti, e che la regione ha esplicitamente dichiarato che i progetti FIO 82 prog. «Irrigazione comprensorio Trasimeno - comuni di Paciano e Castiglion del Lago»; prog. «Irrigazione nell'alta valle del Tevere nei comuni di Citerna, S. Giustino, Città di Castello, Monte S. Maria Tiberina, Umbertide, Montone e Perugia»; FIO 83 n. 42; FIO 84 n. 4 e n. 77; FIO 86 n. 236, n. 237, n. 238, n. 239 e n. 240; FIO 89 n. 143, n. 145, n. 146, n. 147, n. 148 e n. 149 ancora in corso di realizzazione, sarannno completati entro il termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione;

Ritenuto prioritario per il completamento dei programmi affidarne la gestione alla diretta responsabilità della regione che provvederà ad adottare tutti i provvedimenti necessari a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo;

Ritenuto opportuno assicurare flessibilità al programma presentato attraverso la facoltà, concessa alla regione, di operare eventuali ulteriori compensazioni finanziarie fra progetti entro un limite massimo del 20%, rimanendo esclusa la possibilità di richiedere ulteriori modifiche;

Vista la relazione del Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici predisposta ai sensi della direttiva ministeriale n. 1/619 del 2 febbraio 1996;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica:

Delibera:

1. È autorizzata la realizzazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dalla regione Umbria richiamato in premessa.

In particolare, ai progetti di seguito elencati sono assegnati, su proposta della regione, ulteriori fondi per l'importo complessivo di L. 50 mln. per le motivazioni a fianco indicate:

FIO 86

	Importo (L/mln.)
Prog. n. 239: maggiori oneri espropriativi	37

FIO 89

	Importo (L/mln.)
Prog. n. 144: maggiori spese tecniche . . .	13
Totale . . .	50

Alla copertura di detti costi si fa fronte, su proposta della regione, mediante la riduzione del finanziamento a valere sul FIO 89 prog. n. 146 per economie realizzate pari a L. 50 mln.

2. I progetti da completare, ivi compresi quelli i cui finanziamenti alla data odierna risultino sospesi purché inclusi nel programma, dovranno essere portati a compimento perentoriamente nei 24 mesi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione.

A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad erogare anche le eventuali anticipazioni ancora non attivate, su richiesta della regione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle direttive CIPE in materia.

3. La regione curerà, sotto la propria responsabilità, tutti gli adempimenti — tecnici e procedurali — necessari per assicurare la realizzazione dei progetti inseriti nel programma adottando i provvedimenti idonei a consentirne la regolare attuazione ed a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo.

Sono autorizzabili dalla stessa regione, nel limite del 20%, le ulteriori compensazioni finanziarie tra progetti che si dovessero rendere necessarie, dandone immediata comunicazione alla Cassa depositi e prestiti e al Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici.

4. Lo stesso Nucleo ispettivo riferirà semestralmente al CIPE sull'avanzamento finanziario dell'intero programma.

Roma, 27 novembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 15 gennaio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 6

97A0682

DELIBERAZIONE 27 novembre 1996.

Approvazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dalla regione Puglia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria deliberazione dell'8 agosto 1995, recante disposizioni per l'accelerazione del completamento dei progetti FIO e la normativa in essa richiamata;

Visto il programma di completamento dei progetti FIO adottato dalla giunta regionale della Puglia con delibera n. 5910 del 22 dicembre 1995, che prevede anche una diversa distribuzione delle risorse finanziarie originariamente attribuite ai singoli progetti;

Considerato che la regione ha esplicitamente dichiarato che i progetti FIO 83 n. 34; FIO 84 n. 67; FIO 85 n. 96; FIO 86 n. 210, n. 211, n. 212, n. 283; FIO 89 n. 117, n. 118, n. 119 inclusi nel programma di completamento, saranno completati entro il termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione;

Considerato che il maggior costo di L. 7.200 mln. da sostenere per il completamento del progetto FIO 86 n. 212 sarà coperto dal comune di Taranto;

Ritenuto prioritario per il completamento dei programmi affidarne la gestione alla diretta responsabilità della regione che provvederà ad adottare tutti i provvedimenti necessari a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo;

Ritenuto opportuno assicurare flessibilità al programma presentato attraverso la facoltà, concessa alla regione, di operare eventuali ulteriori compensazioni finanziarie fra progetti entro un limite massimo del 20%, rimanendo esclusa la possibilità di richiedere ulteriori modifiche;

Vista la relazione del Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici predisposta ai sensi della direttiva ministeriale n. 1/619 del 2 febbraio 1996;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È autorizzata la realizzazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dalla regione Puglia richiamato in premessa con esclusione dei progetti di seguito indicati per i quali la regione dovrà presentare, dandone comunicazione al Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera, puntuali proposte di riprogrammazione delle economie ovvero delle somme non utilizzate, per opere di completamento afferenti unicamente i progetti FIO ammessi a finanziamento:

FIO 83

		Importo (L/mln.)
Prog. n. 34:	—	6.000

FIO 85

		Importo (L/mln.)
Prog. n. 96:	—	2.890

FIO 86

		Importo (L/mln.)
		—
Prog. n. 283:	—	7.737

FIO 89

		Importo (L/mln.)
		—
Prog. n. 117:	—	12.500

Per quanto riguarda il progetto FIO 89 n. 119, la proposta di utilizzo delle economie, per sanare le difformità progettuali non è ammissibile e pertanto la somma di L. 3.491 mln. è revocata in quanto il suo impiego non è strettamente correlato con le finalità del finanziamento.

La regione comunicherà al Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici tempestivamente i provvedimenti adottati per la copertura dei finanziamenti aggiuntivi necessari per il completamento del prog. FIO 86 n. 212 richiamato in premessa.

2. I progetti da completare, ivi compresi quelli i cui finanziamenti alla data odierna risultino sospesi purché inclusi nel programma, ed esclusi quelli di cui al primo comma del precedente punto 1, dovranno essere portati a compimento perentoriamente nei 24 mesi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione.

A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad erogare anche le eventuali anticipazioni ancora non attivate, su richiesta della regione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle direttive CIPE in materia.

3. La regione curerà, sotto la propria responsabilità, tutti gli adempimenti — tecnici e procedurali — necessari per assicurare la realizzazione dei progetti inseriti nel programma adottando i provvedimenti idonei a consentirne la regolare attuazione ed a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo.

Sono autorizzabili dalla stessa regione, nel limite del 20%, le ulteriori compensazioni finanziarie tra progetti che si dovessero rendere necessarie, dandone immediata comunicazione alla Cassa depositi e prestiti e al Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici.

4. Lo stesso Nucleo ispettivo riferirà semestralmente al CIPE sull'avanzamento finanziario dell'intero programma.

Roma, 27 novembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 15 gennaio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 5

97A0683

DELIBERAZIONE 27 novembre 1996.

Approvazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dalla regione Emilia-Romagna.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria deliberazione dell'8 agosto 1995, recante disposizioni per l'accelerazione del completamento dei progetti FIO e la normativa in essa richiamata;

Visto il programma di completamento dei progetti FIO adottato dalla giunta regionale dell'Emilia-Romagna con delibera n. 4472 del 12 dicembre 1995, che prevede anche una diversa distribuzione delle risorse finanziarie originariamente attribuite ai singoli progetti;

Considerato che il suddetto programma di completamento prevede una diversa distribuzione delle risorse finanziarie, originariamente attribuite ai singoli progetti, e che la regione ha esplicitamente dichiarato che i progetti FIO 82 n. 58; FIO 83 n. 21, n. 22; FIO 84 n. 45, n. 46; FIO 85 n. 58, n. 61, n. 63, n. 65, n. 66; FIO 86 n. 112, n. 113, n. 114, n. 115, n. 117, n. 118, n. 119, n. 123, n. 125, n. 126, n. 128, n. 131, n. 133, n. 134; FIO 89 n. 52, n. 53, n. 54, n. 55, n. 56, n. 57, n. 60, n. 61, n. 62, n. 63, n. 64, n. 65, n. 66, e i progetti di cui alla delibera CIPE 30 novembre 1993: prog. «Adeguamento dell'impianto di depurazione del comune di Cervia (Ravenna) (progetto costa 3 - disinquinamento del fiume Savio)»; prog. «Separazione delle reti fognarie nel comune di Gatteo a Mare (Forlì) (progetto costa 4 - disinquinamento Uso-Rubicone)»; prog. «Completamento impianto centralizzato della Valconca in comune di Cattolica (Forlì) - secondo stralcio (progetto costa 7 - disinquinamento del fiume Conca)»; prog. «Costruzione dell'impianto di depurazione del comune di Pavullo nel Frignano (Modena) e collettore di adduzione (progetto Po3 - disinquinamento del fiume Secchia)»; inclusi nel programma di completamento, saranno completati entro il termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione;

Considerato che il maggior costo di L. 22.804 mln. da sostenere per il completamento dei progetti FIO 86 n. 133; FIO 89 n. 54, n. 61, n. 63 è a carico della regione;

Preso atto che la regione - Assessorato territorio, programmazione e ambiente, si è riservata di destinare l'importo di L. 716.483 mln. provenienti dal prog. FIO 85 n. 65 al PTTA 94-96;

Ritenuto prioritario per il completamento dei programmi affidarne la gestione alla diretta responsabilità della regione che provvederà ad adottare tutti i provvedimenti necessari a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo;

Ritenuto opportuno assicurare flessibilità al programma presentato attraverso la facoltà, concessa alla regione, di operare eventuali ulteriori compensazioni finanziarie fra progetti entro un limite massimo del 20%, rimanendo esclusa la possibilità di richiedere ulteriori modifiche;

Vista la relazione del Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici predisposta ai sensi della direttiva ministeriale n. 1/619 del 2 febbraio 1996;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È autorizzata la realizzazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dalla regione Emilia-Romagna richiamato in premessa.

In particolare, ai progetti di seguito elencati sono assegnati, su proposta della regione, ulteriori fondi per l'importo complessivo di L. 5.423 mln. per le motivazioni a fianco indicate:

FIO 86

		Importo (L/mln.)
Prog. n. 133:	opere complementari	2.871

FIO 89

		Importo (L/mln.)
Prog. n. 60:	maggiori costi lavori, IVA, revisione prezzi	1.307
Prog. n. 61:	opere complementari	718
Prog.	«Costruzione dell'impianto di depurazione del comune di Pavullo nel Frignano (Modena) e collettore di adduzione (Progetto Po3 - disinquinamento del fiume Secchia)»	527
	Totale	5.423

Alla copertura di detti costi si farà fronte, su proposta della regione, mediante riduzione di finanziamenti a valere sui progetti di seguito indicati:

FIO 83

		Importo (L/mln.)
Prog. n. 21:	economie realizzate	122

FIO 85

		Importo (L/mln.)
Prog. n. 60:	economie realizzate	32

FIO 86

		Importo (L/mln.)
Prog. n. 54:	economie realizzate	8
Prog. n. 127:	economie realizzate	26
Prog. n. 128:	economie realizzate	94
Prog. n. 129:	economie realizzate	70
Prog. n. 130:	economie realizzate	130
Prog. n. 131:	economie realizzate	40
Prog. n. 132:	economie realizzate	225
Prog. n. 134:	economie realizzate	1.307

FIO 89

		Importo (L/mln.)
Prog. n. 59:	economie realizzate	171
Prog. n. 62:	economie realizzate	133
Prog. n. 63:	economie realizzate	2.871

		Importo (L/mln.)
FIO 86 Progetti n. 112, n. 121 e FIO 89 Progetti n. 52, n. 53	ribassi d'appalto	194
	Totale	5.423

2. I progetti da completare, ivi compresi quelli i cui finanziamenti alla data odierna risultino sospesi purché inclusi nel programma, dovranno essere portati a compimento perentoriamente nei 24 mesi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione.

A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad erogare anche le eventuali anticipazioni ancora non attivate, su richiesta della regione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle direttive CIPE in materia.

3. La regione curerà, sotto la propria responsabilità, tutti gli adempimenti — tecnici e procedurali — necessari per assicurare la realizzazione dei progetti inseriti nel programma adottando i provvedimenti idonei a consentirne la regolare attuazione ed a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo.

Sono autorizzabili dalla stessa regione, nel limite del 20%, le ulteriori compensazioni finanziarie tra progetti che si dovessero rendere necessarie, dandone immediata comunicazione alla Cassa depositi e prestiti e al Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici.

4. Lo stesso Nucleo ispettivo riferirà semestralmente al CIPE sull'avanzamento finanziario dell'intero programma.

Roma, 27 novembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 15 gennaio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 4

97A0684

DELIBERAZIONE 27 novembre 1996.

Approvazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dalla regione Liguria.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria deliberazione dell'8 agosto 1995, recante disposizioni per l'accelerazione del completamento dei progetti FIO e la normativa in essa richiamata;

Visto il programma di completamento dei progetti FIO adottato dalla giunta regionale della regione Liguria con delibera n. 4329 del 20 dicembre 1995;

Considerato che la regione ha incluso nel proprio programma di completamento i progetti: FIO 83 n. 25; FIO 84 n. 51; FIO 85 n. 75, n. 76; FIO 86 n. 143, n. 145, n. 147, n. 149, n. 150; n. 151, n. 152, n. 154; FIO 89 n. 76, n. 77, n. 78, n. 79; da completare entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione;

Considerato che la regione ha previsto che le economie realizzate siano impiegate nell'ambito degli stessi progetti con la sola eccezione di quelle, pari a 126 mln. di lire, relative al progetto FIO 85 n. 77 che sono riallocate al progetto FIO 86 n. 152;

Preso atto che in base al documento regionale di programma per l'attuazione del PTTA 1994/96 — ottobre 1995 — la regione ha chiesto la revoca totale del progetto FIO 86 n. 153 per trasferire le risorse residue disponibili, ai sensi dell'art. 13 della legge 493/93, al Ministero dell'ambiente;

Considerato che i maggiori costi per il completamento dei seguenti progetti saranno sostenuti dagli enti a fianco indicati:

Progetto FIO 84 n. 51: L. 64.067 mln. di cui L. 2.550 mln. a carico della regione; L. 13.067 mln. a carico della USL n. 5, e L. 48.450 mln. ex art. 20 della legge n. 67/88 come da delibera CIPE dell'8 agosto 1995;

Progetto FIO 86 n. 151: L.326 mln. a carico del comune di Savona;

Progetto FIO 86 n. 152: L. 2.374 mln. a carico della regione, del Consorzio C.I.R.A. (ai quali si aggiungono gli indicati L. 126 mln. del progetto FIO 85 n.77);

Progetto FIO 86 n. 154: L. 6.399 mln. a carico del comune di Genova;

Progetto FIO 89 n. 77: L. 442 mln. a carico del comune di S. Remo;

Progetto FIO 89 n. 78: L. 3.183 mln. a carico del comune di Genova;

Preso atto altresì che per il progetto FIO 86 n. 149, la regione ha segnalato la necessità di un finanziamento aggiuntivo per coprire i nuovi e maggiori costi, non quantificandone l'importo, né indicandone le fonti di copertura;

Ritenuto prioritario per il completamento dei programmi affidarne la gestione alla diretta responsabilità della regione che provvederà ad adottare tutti i provvedimenti necessari a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo;

Ritenuto opportuno assicurare flessibilità al programma presentato attraverso la facoltà, concessa alla regione, di operare eventuali ulteriori compensazioni finanziarie fra progetti entro un limite massimo del 20%, rimanendo esclusa la possibilità di richiedere ulteriori modifiche;

Vista la relazione del Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici predisposta ai sensi della direttiva ministeriale n. 1/619 del 2 febbraio 1996;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È autorizzata la realizzazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dalla regione Liguria richiamato in premessa, ed in particolare il trasferimento della somma di L. 126 mln. proveniente dal progetto FIO 85 n. 77 al progetto FIO 86 n. 152 per interventi integrativi.

2. La regione comunicherà al CIPE, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera, la fonte di copertura dei maggiori costi relativi al progetto FIO 86 n. 149 di cui avrà quantificato l'esatto importo.

3. Il progetto FIO 86 n. 153, è revocato e le eventuali risorse disponibili verranno trasferite, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 493/93 al Ministero dell'ambiente.

4. I progetti da completare, ivi compresi quelli i cui finanziamenti alla data odierna risultino sospesi purché inclusi nel programma, dovranno essere portati a compimento perentoriamente nei 24 mesi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione.

A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad erogare anche le eventuali anticipazioni ancora non attivate, su richiesta della regione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle direttive CIPE in materia.

5. La regione curerà, sotto la propria responsabilità, tutti gli adempimenti — tecnici e procedurali — necessari per assicurare la realizzazione dei progetti inseriti nel programma adottando i provvedimenti idonei a consentirne la regolare attuazione ed a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo.

Sono autorizzabili dalla stessa regione, nel limite del 20%, le ulteriori compensazioni finanziarie tra progetti che si dovessero rendere necessarie, dandone immediata comunicazione alla Cassa depositi e prestiti e al Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici.

6. Lo stesso Nucleo ispettivo riferirà semestralmente al CIPE sull'avanzamento finanziario dell'intero programma.

Roma, 27 novembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 15 gennaio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 3

97A0685

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 27 dicembre 1996.

Determinazione, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, delle tipologie di contribuzione e dei soggetti tenuti al relativo pagamento per l'esercizio 1997. (Deliberazione n. 10412 resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 1997).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare dei corrispettivi per i servizi da essa resi in base a disposizioni di legge;

Vista la propria delibera n. 9423 del 1° settembre 1995, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 216 del 15 settembre 1995, con la quale, ai sensi ed ai fini di cui all'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono state individuati per l'anno 1996 le tipologie di contribuzione ed i soggetti tenuti al relativo pagamento in relazione ai servizi resi dalla Consob;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, di recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;

Ritenuto necessario procedere, per l'esercizio 1997, alla rideterminazione delle tipologie di contribuzione e dei soggetti tenuti al relativo pagamento in relazione alle modifiche apportate all'ordinamento dal citato decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

Delibera:

Art. 1.

Corrispettivi istruttori

1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 1997, un corrispettivo denominato «corrispettivo istruttorio»:

a) le società che chiedono:

1) l'autorizzazione all'esercizio di uno o più servizi di investimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 415 del 1996, con conseguente iscrizione all'albo di cui all'art. 9 dello stesso decreto legislativo n. 415 del 1996;

2) successivamente all'iscrizione all'albo, l'autorizzazione all'esercizio di uno o più servizi di investimento;

b) le imprese di investimento comunitarie che chiedono l'autorizzazione all'esercizio di uno o più servizi disciplinati dal decreto legislativo n. 415 del 1996 non ammessi al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 14, comma 3, lettera *b)*, dello stesso decreto legislativo n. 415 del 1996;

c) le imprese di investimento extracomunitarie che chiedono:

1) l'autorizzazione allo svolgimento di servizi di investimento e di servizi accessori ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 415 del 1996, con conseguente iscrizione all'albo di cui all'art. 9 dello stesso decreto legislativo n. 415 del 1996;

2) successivamente all'iscrizione all'albo, l'autorizzazione all'esercizio di uno o più dei servizi di cui al precedente n. 1;

d) le società che chiedono l'iscrizione all'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 1975;

e) le persone fisiche che chiedono l'iscrizione all'albo di cui all'art. 23, comma 4, del decreto legislativo n. 415 del 1996;

f) gli agenti di cambio che chiedono l'approvazione della nomina di propri rappresentanti ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1975;

g) le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare aperti di cui alla legge n. 77 del 1983, le società di investimento a capitale variabile di cui al decreto legislativo n. 84 del 1992, le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di cui alla legge n. 344 del 1993, le società di gestione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi di cui alla legge n. 86 del 1994, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 86 del 1992, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui all'art. 10-*bis*, comma 1, della legge n. 77 del 1983, che trasmettono annunci pubblicitari ai sensi dell'art. 1/18-*quinquies* della legge n. 216 del 1974, nonché gli altri soggetti che trasmettono i medesimi annunci successivamente alla data di deposito del prospetto informativo;

h) i soggetti che chiedono l'autorizzazione di cui all'art. 1/18-*septies* della legge n. 216 del 1974;

i) le società che chiedono:

1) l'autorizzazione all'esercizio dei mercati regolamentati ai sensi dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo n. 415 del 1996;

2) l'approvazione delle modifiche del regolamento del mercato ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo n. 415 del 1996;

l) la Monte Titoli S.p.a., per le richieste di approvazione del regolamento di cui all'art. 10, comma 2, della legge n. 289 del 1986;

m) le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare aperti di cui alla legge n. 77 del 1983, le società di investimento a capitale variabile di cui al decreto legislativo n. 84 del 1992, le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di cui alla legge n. 344 del 1993, le società di gestione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi di cui alla legge n. 86 del 1994, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 86 del 1992, che inoltrano alla Consob la comunicazione di cui all'art. 1/18, comma 1, della legge n. 216 del 1974, ovvero procedono all'aggiornamento di un prospetto informativo pubblicato o dei suoi allegati ai sensi dell'art. 11 del regolamento Consob n. 6430 del 1992;

n) gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui all'art. 10-*bis*, comma 1, della legge n. 77 del 1983 che intendono pubblicare il prospetto informativo ed il relativo documento informativo di cui alla lett. *c)* del medesimo articolo ovvero procedono all'aggiornamento degli stessi ai sensi dell'art. 7 del regolamento Consob n. 6426 del 1992;

o) i gestori di mercati esteri che chiedono, ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo n. 415 del 1996, il riconoscimento di detti mercati al fine di estenderne l'operatività sul territorio della Repubblica;

p) le società che chiedono, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del decreto legislativo n. 415 del 1996, il nulla-osta per il riconoscimento da parte di autorità di Stati extracomunitari di mercati da esse gestiti.

Art. 2.

Corrispettivo per la partecipazione ad esami

1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 1997, un corrispettivo, denominato «corrispettivo per la partecipazione agli esami», le persone fisiche che presentano domanda di partecipazione:

a) alle prove valutative di cui all'art. 23, comma 5, del decreto legislativo n. 415 del 1996;

b) al colloquio di accertamento della preparazione e della idoneità professionale di cui all'art. 3 del regolamento Consob n. 17 del 1976.

Art. 3.

Contributo di vigilanza

1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 1997, un contributo denominato «contributo di vigilanza»:

a) le «società di intermediazione mobiliare» iscritte nell'albo di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 415 del 1996, ivi comprese quelle iscritte nella sezione speciale dello stesso albo prevista dall'art. 60, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 415 del 1996;

b) le banche autorizzate ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 415 del 1996 e quelle di cui all'art. 60, comma 5, dello stesso decreto legislativo n. 415 del 1996;

c) le imprese di investimento comunitarie iscritte nell'elenco allegato all'albo di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 415 del 1996;

d) le imprese di investimento extracomunitarie iscritte nell'albo di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 415 del 1996;

e) le banche comunitarie di cui agli articoli 15, comma 3, e 16, comma 3, del decreto legislativo n. 385 del 1993;

f) le banche extracomunitarie di cui agli articoli 14, comma 4, e 16, comma 4, del decreto legislativo n. 385 del 1993;

g) gli agenti di cambio, ivi compresi quelli iscritti nel ruolo speciale di cui all'art. 7, comma 4, della legge n. 1 del 1991;

h) le società di revisione iscritte all'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 1975;

i) i promotori finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 23, comma 4, del decreto legislativo n. 415 del 1996;

l) il Consiglio di borsa;

m) il comitato di gestione del mercato secondario dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato, quotati e non quotati in borsa, e del mercato dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato;

n) le società iscritte all'albo previsto dall'art. 53, comma 2, del decreto legislativo n. 415 del 1996;

o) la Cassa di compensazione e garanzia S.p.a.;

p) i soggetti, diversi dallo Stato e dagli enti locali, emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali;

q) le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare aperti di cui alla legge n. 77 del 1983, le società di investimento a capitale variabile di cui al decreto legislativo n. 84 del 1992, le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di cui alla legge n. 344 del 1993, le società di gestione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi di cui alla legge n. 86 del 1994, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 86 del 1992, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui all'art. 10-*bis*, comma 1, della legge n. 77 del 1983, che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo;

r) gli offerenti, diversi da quelli di cui alla lett. *q)*, che inoltrano alla Consob la comunicazione di cui all'art. 1/18, comma 1, della legge n. 216 del 1974, quelli che chiedono il riconoscimento del prospetto informativo di cui all'art. 1/18-*sexies* della legge n. 216 del 1974 ai sensi dell'art. 12 del regolamento Consob n. 6430 del 1992, nonché quelli che inoltrano alla Consob la comunicazione di cui all'art. 14 della legge n. 149 del 1992.

Art. 4.

Contributo sulle negoziazioni

1. Con successiva delibera verrà istituito un contributo sulle negoziazioni avente ad oggetto gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali. Detto contributo sarà applicato al verificarsi dei necessari presupposti e comunque non avrà effetto per l'esercizio 1997.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento sostituisce la delibera n. 9423 del 1° settembre 1995 indicata nelle premesse e verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 dicembre 1996

p. *Il presidente:* ZURZOLO

97A0741

DELIBERAZIONE 27 dicembre 1996.

Determinazione della misura delle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 1997. (Deliberazione n. 10413, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 1997).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare dei corrispettivi per i servizi da essa resi in base a disposizioni di legge;

Vista la propria delibera n. 9424 del 1° settembre 1995, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 216 del 15 settembre 1995, con la quale, ai sensi ed ai fini di cui all'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è stata fissata per l'anno 1996 la misura delle contribuzioni dovute dai soggetti tenuti al pagamento in relazione ai servizi resi dalla Consob;

Vista, altresì, la propria delibera n. 9730 del 18 gennaio 1996, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5 del 14 marzo 1996, con la quale è stato modificato il comma 8 dell'art. 3 della citata delibera n. 9424 del 1° settembre 1995;

Tenuto conto delle problematiche emerse nel corso del primo anno d'applicazione delle nuove norme sul finanziamento della Consob;

Vista la propria delibera n. 10412 del 27 dicembre 1996 con la quale sono state individuate, per l'esercizio 1997, le tipologie di contribuzione ed i soggetti tenuti al pagamento in relazione ai servizi resi;

Ritenuto necessario stabilire, per l'esercizio 1997, la misura dei corrispettivi e dei contributi previsti nella suddetta delibera n. 10412 del 27 dicembre 1996;

Delibera:

Art. 1.

Corrispettivi istruttori

1. Il corrispettivo istruttorio dovuto, per l'esercizio 1997, dai soggetti indicati nell'art. 1 della delibera n. 10412 del 27 dicembre 1996 è determinato, per ciascuna istruttoria, nelle seguenti misure:

CORRISPETTIVI ISTRUTTORI

Riferimento normativo (delibera n. 10412/1996)	Attività che danno luogo al corrispettivo	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo
Art. 1, lettera *a)*, n 1. . .	Prima autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento	Società istanti	L. 5 milioni
Art. 1, lettera *a)*, n. 2 . .	Successive autorizzazioni	Sim istanti	L. 1 milione
Art. 1, lettera *b)*.	Autorizzazione esercizio di servizi non ammessi al mutuo riconoscimento	Imprese di investimento comunitarie	L. 1 milione
Art. 1, lettera *c)*, n. 1 . .	Prima autorizzazione esercizio di servizi di investimento e accessori	Imprese di investimento extracomunitarie	L. 5 milioni
Art. 1, lettera *c)*, n. 2 . .	Sucessive autorizzazioni esercizio servizi di investimento e accessori	Imprese di investimento extracomunitarie	L. 1 milione
Art. 1, lettera *d)*.	Iscrizione albo Consob delle società di revisione	Società istanti	L. 5 milioni
Art. 1, lettera *e)*.	Iscrizione albo ex art. 23, comma 4, decreto legislativo n. 415/1996 (promotori finanziari)	Persone fisiche istanti	L. 500.000
Art. 1, lettera *f)*	Approvazione nomina rappresentanti	Agenti di cambio istanti	L. 500.000
Art. 1, lettera *g)*.	Controllo ex art. 1/18-*quinquies*, legge n. 216/1974	Soggetti che trasmettono annunci pubblicitari	L. 1 milione
Art. 1, lettera *h)*.	Autorizzazione ex art. 1/18-*septies*, legge n. 216/1974	Soggetti istanti	L. 2 milioni
Art. 1, lettera *i)*, n. 1. . .	Autorizzazione esercizio dei mercati regolamentati ex art. 48, comma 1, decreto legisaltivo n. 415/1996	Società istanti	L. 25 milioni
Art. 1, lettera *i)*, n. 2. . .	Approvazione modifiche del regolamento del mercato ex art. 48, comma 2, decreto legislativo n. 415/1996	Società mercato istanti	L. 10 milioni
Art. 1, lettera *l)*	Approvazione regolamento ex art. 10, legge n. 289/1986	Monte Titoli S.p.a.	L. 30 milioni
Art. 1, lettera *m)*	Deposito e aggiornamento prospetto informativo	OIC	L. 2 milioni
Art. 1, lettera *n)*.	Deposito e aggiornamento prospetto informativo	OIC di cui all'art. 10-*bis*, legge n. 77/1983	L. 2 milioni
Art. 1, lettera *o)*	Riconoscimento mercati esteri ex art. 51, comma 2, decreto legislativo n. 415/1996	Gestori di mercati esteri comunitari	L. 10 milioni
Art. 1, lettera *p)*.	Rilascio nulla-osta per il riconoscimento dei mercati nazionali da parte di autorità extracomunitarie ex art. 51, comma 3, decreto legislativo n. 415/1996	Società mercato istanti	L. 5 milioni

2. I corrispettivi sono versati alla Consob con modalità che verranno stabilite con successivo provvedimento. Copia della documentazione attestante il versamento è allegata all'istanza o al diverso atto d'iniziativa a pena di irricevibilità.

3. Il corrispettivo istruttorio dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera *i)*, n. 1, della delibera n. 10412 del 27 dicembre 1996 non si applica nel caso di trasformazione degli organismi di mercato esistenti alla data di entrata in vigore dalla presente delibera.

Art. 2.

Corrispettivi per la partecipazione ad esami

1. Il corrispettivo per la partecipazione ad esami dovuto, per l'esercizio 1997, dalle persone fisiche che presentano domanda di partecipazione agli esami di cui all'art. 2 della delibera n. 10412 del 27 dicembre 1996 è determinato nelle seguenti misure:

CORRISPETTIVI PER LA PARTECIPAZIONE AD ESAMI

Riferimento normativo (delibera n. 10412/1996)	Esame	Misura del contributo
Art. 2, lettera *a)*	Prove valutative ex art. 23, comma 5, decreto legislativo n. 415/1996	L. 150.000
Art. 2, lettera *b)*	Accertamento preparazione ed idoneità professionale rappresentanti alle grida	L. 50.000

2. I corrispettivi sono versati alla Consob con modalità che verranno stabilite con successivo provvedimento. Copia della documentazione attestante il versamento è allegata, a pena di irricevibilità, all'istanza di partecipazione all'esame.

Art. 3.

Contributi di vigilanza

1. Il contributo di vigilanza dovuto, per l'esercizio 1997, dai soggetti indicati nell'art. 3 della delibera n. 10412 del 27 dicembre 1996 è determinato nelle seguenti misure:

CONTRIBUTI DI VIGILANZA

Riferimento normativo (delibera n. 10412/1996)	Soggetti tenuti alla contribuzione	Misura del contributo
Art. 3, lettera *a)*	Sim iscritte all'albo (incluse fiduciarie)	L. 2 milioni per ciascun servizio di investimento autorizzato
Art. 3, lettera *b)*	Banche autorizzate ex art. 6, comma 6, ed ex art. 60, comma 5, del decreto legislativo n. 415/1996	L. 2 milioni per ciascun servizio di investimento autorizzato
Art. 3, lettera *c)*	Imprese di investimento comunitarie iscritte nell'elenco allegato all'albo ex art. 9, comma 1, decreto legislativo n. 415/1996	L. 2 milioni per ciascun servizio prestato
Art. 3, lettera *d)*	Imprese di investimento extracomunitarie iscritte nell'albo ex art. 9, comma 1, decreto legislativo n. 415/1996	L. 2 milioni per ciascun servizio prestato
Art. 3, lettera *e)*	Banche comunitarie di cui agli articoli 15, comma 3 e 16, comma 3, del decreto legislativo n. 385/1993	L. 2 milioni per ciascun servizio prestato
Art. 3, lettera *f)*	Banche extracomunitarie di cui agli articoli 14, comma 4 e 16, comma 4, del decreto legislativo n. 385/1993	L. 2 milioni per ciascun servizio prestato
Art. 3, lettera *g)*	Agenti di cambio Agenti di cambio iscritti nel ruolo speciale di cui all'art. 7, comma 4, della legge n. 1/1991	L. 2 milioni L. 1 milione
Art. 3, lettera *h)*	Società di revisione iscritte all'albo Consob	4% dell'ammontare del corrispettivo totale triennale per attività di revisione sottoposte *ex lege* all'approvazione del conferimento dell'incarico
Art. 3, lettera *i)*	Promotori finanziari iscritti all'albo ex art. 23, comma 4, decreto legislativo n. 415/1996	L. 300.000
Art. 3, lettera *l)*	Consiglio di borsa	L. 2 miliardi pro-quota sino alla data di autorizzazione ex art. 56, comma 7, decreto legislativo n. 415/1996
Art. 3, lettera *m)*	Comitato di gestione MTS e MIF	L. 60 milioni pro-quota sino alla data di autorizzazione ex art. 57, commi 5 e 6, decreto legislativo n. 415/1996
Art. 3, lettera *n)*	Società iscritte nell'albo previsto dall'art. 53, comma 2, decreto legislativo n. 415/1996	Contributo di cui al successivo comma 4
Art. 3, lettera *o)*	Cassa di compensazione e garanzia S.p.a.	L. 200 milioni
Art. 3, lettera *p)*	Emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali	Contributo di cui al successivo comma 5
Art. 3, lettera *q)*	OIC	L. 2 milioni per ogni fondo o comparto gestito
Art. 3, lettera *r)*	Offerenti diversi dagli OIC	Contributo di cui ai successivi commi 6, 7 e 8

2. Ai fini dell'applicazione del contributo di vigilanza dovuto dai soggetti di cui all'art. 3, lettere *c), d), e)* ed *f)*, della delibera n. 10412 del 27 dicembre 1996, per il computo del numero dei servizi prestati e del periodo di prestazione si fa riferimento ad apposita comunicazione di «inizio operatività» da rendersi ai sensi della normativa Consob di vigilanza.

Il suddetto contributo di vigilanza di cui all'art. 3, lettere *c), d), e)* ed *f)*, della delibera n. 10412 del 27 dicembre 1996 non si applica ove risulti verificata la sussistenza, nel Paese estero di appartenenza del soggetto interessato, di analogo trattamento per gli intermediari italiani ivi operanti.

3. Ai fini dell'applicazione del contributo di vigilanza dovuto dai soggetti di cui all'art. 3, lettera *h)*, della delibera n. 10412 del 27 dicembre 1996, per corrispettivo totale si intende la somma dei corrispettivi triennali previsti a favore della società di revisione prescelta per la certificazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato della società che conferisce l'incarico sottoposto all'approvazione della Consob.

Andranno altresì sommati i corrispettivi relativi ad incarichi di revisione della medesima società di revisione, sulle società partecipate dalla società conferente, salvo il caso che questi ultimi siano oggetto di autonoma contribuzione ai sensi della presente delibera.

Ai fini del computo del contributo di vigilanza il corrispettivo è determinato dal prodotto tra le ore stimate per ciascuna qualifica professionale e il relativo compenso orario, al lordo di eventuali sconti o arrotondamenti e al netto di eventuali altri oneri o spese che la società di revisione, nella sua libera determinazione, riterrà di accordare alla società conferente o porre a carico della stessa.

4. La misura del contributo di vigilanza dovuto dai soggetti di cui all'art. 3, lettera *n)*, della delibera n. 10412 del 27 dicembre 1996, sarà stabilita con successiva delibera.

5. Il contributo di vigilanza dovuto dai soggetti di cui all'art. 3, lettera *p)*, della delibera n. 10412 del 27 dicembre 1996, è calcolato sulla base del valore nominale dei titoli quotati o ammessi alle negoziazioni alla data del 2 gennaio di ciascun anno. Per le frazioni di miliardo la relativa tariffa viene calcolata proporzionalmente.

L'importo del contributo per le azioni di società italiane e pari ad una quota fissa di lire 10 milioni fino a lire 20 miliardi di capitale quotato, più L. 100.000 per miliardo oltre i 20 miliardi di capitale quotato. Sono esenti le azioni di risparmio.

L'importo del contributo per le obbligazioni è pari ad una quota fissa di lire 10 milioni fino a 20 miliardi di valore nominale, più L. 100.000 per miliardo oltre i 20 miliardi di valore nominale quotato. Gli emittenti le obbligazioni quotate di diritto versano L. 150.000 per ogni emissione quotata. L'importo del contributo per i warrant è pari ad una quota fissa di lire 10 milioni per ciascuna linea di quotazione.

Ciascun emittente non è tenuto a versare importi superiori a lire 500 milioni; il contributo, tuttavia, non può essere inferiore a lire 10 milioni per ogni categoria di azione quotata, warrant e obbligazione quotata non di diritto.

L'importo del contributo per i titoli emessi da società estere è pari a lire 20 milioni qualunque sia il numero delle relative linee di quotazione.

6. L'importo del contributo di vigilanza dovuto dai soggetti di cui all'art. 3, lettera *r)*, della delibera n. 10412 del 27 dicembre 1996, è pari:

a) per le offerte pubbliche di acquisto residuali di cui all'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992, ad una quota fissa di lire 10 milioni;

b) per le offerte pubbliche aventi ad oggetto strumenti finanziari che conferiscono, dietro pagamento di un premio, il diritto di percepire la differenza monetaria tra un valore prestabilito ed il valore di mercato dell'attività sottostante alla data di scadenza, ad una quota fissa di lire 5 milioni per ogni programma di emissione rappresentato in un prospetto informativo, maggiorata di L. 500.000 per ogni tranche di emissione (serie di titoli, distintamente individuati, e contraddistinta da un differente valore teorico prestabilito);

c) per le operazioni di sollecitazione aventi ad oggetto buoni di acquisto o sottoscrizione di valori mobiliari, all'1% del controvalore dell'offerta;

d) per le altre operazioni di sollecitazione, ad una quota fissa di lire 5 milioni maggiorata, nel caso di offerte aventi controvalore superiore a lire 25 miliardi, dello 0,02% del controvalore eccedente lire 25 miliardi.

Il contributo indicato alle precedenti lettere *b), c)* e *d)* è, inoltre, maggiorato di L. 3 milioni nel caso in cui siano trasmessi alla Consob annunci pubblicitari ai sensi dell'art. 1/18-*quinquies* della legge n. 216 del 1974 antecedentemente alla data di deposito del prospetto informativo; ove la diffusione degli annunci pubblicitari avvenga attraverso più mezzi di comunicazione di massa, la maggiorazione è pari a lire 5 milioni.

7. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 6, lettere *c)* e *d)*, per controvalore dell'offerta si intende il controvalore dell'offerta al pubblico in Italia. Per il calcolo del controvalore si fa riferimento al prezzo dell'offerta dei valori mobiliari indicato nel prospetto o documento informativo.

Qualora nel prospetto o documento informativo venga indicato un intervallo di prezzi, si considera il valore minimo; qualora non venga indicato alcun prezzo, si considera il valore nominale ovvero la media dei prezzi degli ultimi tre mesi se il valore mobiliare offerto è già negoziato in mercati regolamentati italiani. L'ammontare definitivo dovuto viene poi calcolato sulla base del prezzo definitivo pubblicato nell'apposito avviso.

Nel caso di offerte pubbliche di scambio, il controvalore dell'operazione è determinato sulla base del valore dei titoli richiesti indicato nel prospetto o documento informativo.

Nel caso di offerte pubbliche di cambiali finanziarie o altri strumenti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo di vigilanza è dovuto con riferimento al controvalore dei titoli ricompresi nel programma di emissione.

8. I contributi di cui al comma 6, lettere *a)* e *b)*, sono versati alla Consob, con modalità stabilite con successivo provvedimento, precedentemente alla comunicazione ex art. 14 legge n. 149/1992 o ex art. 1/18 legge n. 216/1974. La documentazione attestante il versamento è allegata alla comunicazione a pena di irricevibilità.

9. I contributi di cui al comma 6, lettere *c)* e *d)*, sono versati alla Consob, con modalità stabilite con successivo provvedimento, per il 40% dell'importo dovuto, precedentemente alla comunicazione ex art. 14 legge n. 149/1992 o ex art. 1/18 legge n. 216/1974. La documentazione attestante il versamento è allegata alla comunicazione a pena di irricevibilità.

La restante quota dell'importo dovuto, comprensiva dell'eventuale adeguamento derivante da una modifica del prezzo di riferimento, viene corrisposta entro la data di inizio dell'offerta. La documentazione attestante il versamento è trasmessa alla Consob entro la medesima data.

Qualora l'offerta non abbia luogo, per qualsiasi motivo, la restante quota non è dovuta salvo l'importo a conguaglio della quota fissa di lire 5 milioni.

Gli adeguamenti conseguenti a modifiche dei prezzi, ivi compresa la loro definitiva determinazione, o delle quantità offerte intervenute successivamente all'inizio dell'offerta sono versati, con le modalità stabilite con successivo provvedimento, entro cinque giorni dalla chiusura dell'offerta stessa.

Nel caso di offerte pubbliche di cambiali finanziarie emesse sulla base di programmi di emissione annuali, il 40% dell'importo dovuto è calcolato sul controvalore dei titoli oggetto del programma. La restante quota è dovuta in occasione delle singole emissioni con riferimento al controvalore massimo emesso in relazione al programma di emissione, tenuto conto dei contributi di volta in volta già versati.

10. Le maggiorazioni di cui al comma 6, ultimo paragrafo, sono versate, con le modalità stabilite con successivo provvedimento, entro la data di inizio dell'offerta.

11. I contributi di cui all'art. 3, lettere *a), b), c), d), e), f), g), i), l), m), o), p)* e *q)* della delibera n. 10412 del 27 dicembre 1996 sono versati annualmente alla Consob con le modalità e nei termini stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento sostituisce la delibera n. 9424 del 1° settembre 1995 indicata nelle premesse e verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 dicembre 1996

p. *Il presidente:* ZURZOLO

97A0742

DELIBERAZIONE 21 gennaio 1997.

Sostituzione dell'art. 21 del regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari, approvato con delibera n. 9726 del 15 gennaio 1996 e successive modifiche ed integrazioni. (Deliberazione n. 10461).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 415 del 12 luglio 1996, ed in particolare l'art. 66, comma 1, lettera *f)*, dello stesso;

Visto l'art. 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari, approvato con propria delibera n. 9726 del 15 gennaio 1996 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la propria delibera n. 10460 del 21 gennaio 1997 con la quale sono state apportate alcune modifiche alle caratteristiche dei contratti di opzione ISOα;

Ritenuto opportuno modificare il comma 1 dell'art. 21 del suindicato regolamento, a seguito dell'avvenuta modifica delle caratteristiche dei contratti ISOα;

Delibera:

Il comma 1 dell'art. 21 del regolamento indicato in premessa è sostituito dal seguente comma:

«1. In ciascuna giornata di negoziazione, gli operatori market maker si impegnano, con riferimento ai contratti di opzione ISOα sui quali effettuano l'attività di market maker, a rispondere, entro il termine di cinque minuti, alle richieste di cui all'art. 19, comma 8, con proposte in acquisto ed in vendita per quantitativi di contratti pari ad un numero di azioni sottostanti non inferiore a diecimila per ciascuna serie di opzioni call ISOα e put ISOα relative ai cinque prezzi di esercizio centrali, definiti in relazione al prezzo dell'ultimo contratto avente ad oggetto il relativo titolo azionario sottostante, concluso sul sistema telematico azionario delle borse valori italiane nella giornata di borsa aperta precedente».

La presente delibera entra in vigore il giorno 24 febbraio 1997, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob e comunicata al Consiglio di borsa che ne curerà la diffusione nei modi d'uso.

Milano, 21 gennaio 1997

Il presidente: BERLANDA

97A0686

DELIBERAZIONE 21 gennaio 1997.

Sostituzione del secondo, del quinto e del quattordicesimo capoverso della delibera n. 9725 del 15 gennaio 1996. (Deliberazione n. 10460).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vistala legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 415 del 12 luglio 1996, ed in particolare l'art. 66, comma 1, lettera *f)*, dello stesso;

Visto l'art. 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari, approvato con propria delibera n. 9726 del 15 gennaio 1996 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la propria delibera n. 9725 del 15 gennaio 1996 con la quale sono state determinate le caratteristiche dei contratti di opzione ISOα;

Vista la propria delibera n. 10331 del 27 novembre 1996 con la quale è stata disposta la cessazione del regime di convivenza delle negoziazioni dei contratti ISOα e delle negoziazioni dei contratti a premio sul medesimo titolo azionario sottostante;

Ritenuto opportuno modificare le caratteristiche del contratto ISOα al fine di incrementare la liquidità e rendere dette caratteristiche maggiormente omogenee a quelle dei contratti a premio;

Delibera:

1. Il secondo capoverso della delibera n. 9725 del 15 gennaio 1996 è sostituito dal seguente capoverso:

«Il contratto ISOα ha valore nominale pari al prodotto tra il prezzo di esercizio ed il numero di titoli azionari sottostanti il contratto medesimo, fissato dalla Consob in relazione al prezzo del titolo azionario sottostante ed al relativo quantitativo minimo negoziabile sul sistema telematico azionario delle borse valori».

2. Il quinto capoverso della delibera n. 9725 del 15 gennaio 1996, è sostituito dal seguente capoverso:

«Per ciascuna scadenza call e put sono quotati almeno nove prezzi di esercizio, espressi in lire e riferiti ad un singolo titolo azionario, con intervalli pari a:

Prezzo di esercizio	Intervallo
—	—
inferiore a 500 lire	10 lire
tra 501 e 1000 lire	25 lire
tra 1001 e 3000 lire	50 lire
tra 3001 e 10000 lire	100 lire
tra 10001 e 15000 lire	250 lire
oltre 15000 lire	500 lire

3. Il quattordicesimo capoverso della delibera n. 9725 del 15 gennaio 1996 è sostituito dal seguente capoverso:

«Ai fini dell'esercizio delle opzioni in scadenza, la cassa confronta il prezzo di riferimento del titolo azionario sottostante ciascun contratto ISOα rilevato l'ultimo giorno di contrattazione con il prezzo di esercizio delle posizioni ancora aperte e comunica al compratore la proposta di esercizio o di abbandono automatico dell'opzione in scadenza. Il compratore, entro le ore 8,30 del giorno di scadenza, può comunicare alla cassa, tramite il sistema di negoziazione, la propria volontà di abbandonare o di esercitare i contratti di opzione per i quali la cassa medesima abbia rispettivamente proposto l'esericizio o l'abbandono. Oltre tale termine, le opzioni in scadenza vengono automaticamente abbandonate o esercitate sulla base della proposta della Cassa».

Le disposizioni contenute nel primo e nel secondo comma della presente delibera entreranno in vigore il 24 febbraio 1997 e le disposizioni contenute nel terzo comma della presente delibera entreranno in vigore il 24 marzo 1997.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob nonché inviata in copia al consiglio di borsa che ne curerà la diffusione nei modi d'uso.

Milano, 21 gennaio 1997

Il presidente: BERLANDA

97A0687

DELIBERAZIONE 30 gennaio 1997.

Modalità e termini di pagamento delle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 1997. (Deliberazione n. 10470).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, introduttivo del nuovo sistema di finanziamento della Consob, che prevede la corresponsione alla stessa di contribuzioni da parte dei soggetti tenuti in relazione ai servizi da essa resi in base a disposizioni di legge;

Vista la propria delibera n. 10412 del 27 dicembre 1996, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 1997, con la quale si è provveduto a determinare, per l'esercizio 1997, le tipologie delle suddette contribuzioni («corrispettivo istruttorio», «corrispettivo per la partecipazione ad esami», «contributo di vigilanza») ed i soggetti tenuti al relativo pagamento;

Vista la propria delibera n. 10413 del 27 dicembre 1996, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 1997, con la quale, salvo che per il «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettera *n)*, della citata delibera n. 10412 del 27 dicembre 1996, si è provveduto a determinare la misura delle suddette contribuzioni per l'esercizio 1997;

Atteso che la citata delibera n. 10413 del 27 dicembre 1996 demanda a successivo provvedimento la definizione delle modalità di pagamento delle contribuzioni predette, nonché la definizione dei termini di pagamento del «contributo di vigilanza» ad eccezione di quelli — già stabiliti nella stessa delibera n. 10413 — relativi al pagamento del «contributo» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettera *r)*, della parimenti citata delibera n. 10412 del 27 dicembre 1996;

Ritenuto, conseguentemente, di provvedere alla definizione delle modalità e dei termini di pagamento delle contribuzioni dovute per l'esercizio 1997 ai sensi della citata delibera n. 10412 del 27 dicembre 1996, con contestuale abrogazione delle proprie precedenti delibere in materia n. 9731 del 18 gennaio 1996 e n. 9818 del 26 febbraio 1996 pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18 del 23 gennaio 1996 e n. 54 del 5 marzo 1996;

Delibera:

Art. 1.

1. Sono abrogate le delibere n. 9731 del 18 gennaio 1996 e n. 9818 del 26 febbraio 1996 citate nelle premesse.

Art. 2.

1. Il pagamento del «corrispettivo istruttorio» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1 della delibera n. 10412 del 27 dicembre 1996 e del «corrispettivo per la partecipazione ad esami» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 2 della stessa delibera deve essere effettuato con le seguenti modalità alternative:

bonifico bancario sul conto corrente n. 11170.33 intestato a «Consob/Gestione contribuzioni, via Isonzo, 19/D-E - 00198 Roma», presso Banca di Roma, agenzia n. 9, via Sicilia, 188, 00187 Roma - cod. 3002.3 - cab 05019.5;

versamento sul conto corrente postale n. 54194006 intestato a «Consob/Gestione contribuzioni, via Isonzo, 19/D-E - 00198 Roma», utilizzando bollettini di versamento a quattro sezioni.

2. All'atto del pagamento devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti dati relativi al soggetto tenuto al pagamento, che dovranno risultare dalla documentazione attestante il pagamento stesso:

a) nome e cognome (per persone fisiche) o denominazione (per persone giuridiche);

b) codice fiscale (per persone fisiche e giuridiche residenti in Italia);

c) indirizzo (per persone fisiche) o sede legale (per persone giuridiche);

d) codice della causale del pagamento;

e) descrizione della causale del pagamento.

3. Il codice e la descrizione delle causali di pagamento, da utilizzare ai fini di quanto stabilito nel comma precedente, sono riportati nella tabella allegata alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.

4. Per i pagamenti effettuati mediante bonifico bancario, i dati di cui al comma 2 devono essere indicati come segue:

il codice fiscale, unitamente al nome e cognome ovvero alla denominazione, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche del soggetto tenuto al pagamento;

il codice e la descrizione della causale del pagamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione di informazioni per il destinatario.

5. Per i pagamenti effettuati mediante versamento sul conto corrente postale, il codice fiscale del soggetto tenuto al pagamento ed il codice e la descrizione della causale del pagamento devono essere indicati sul retro del bollettino di versamento nell'apposito «spazio per la causale del versamento».

6. Il pagamento del «corrispettivo istruttorio» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1, lettera *n)*, della citata delibera n. 10412 del 27 dicembre 1996 deve essere effettuato entro sette giorni dalla data di ricevimento di apposita comunicazione della Consob di avvio dell'istruttoria finalizzata alla pubblicazione del prospetto informativo ovvero all'aggiornamento dello stesso. Copia della documentazione attestante il versamento è trasmessa alla Consob entro cinque giorni dalla data del versamento stesso.

Art. 3.

1. Il pagamento del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettere *a), b), g), i), p)* e *q) [esclusi gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero di cui all'art. 10-bis, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77 ed all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86]*, della delibera n. 10412 del 27 dicembre 1996 deve essere effettuato entro il 15 aprile 1997. L'importo relativo al contributo dovuto dai soggetti di cui alle predette lettere *a), b), p)* e *q)* è computato sulla base delle rispettive situazioni di riferimento alla data del 2 gennaio 1997. Ai fini del pagamento del contributo dovuto dai soggetti di cui alle predette lettere *g)* ed *i)* si fa riferimento alle situazioni in essere alla stessa data del 2 gennaio 1997. Per l'effettuazione del pagamento deve essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato che verrà spedito, entro il 15 marzo 1997, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

2. Se non in possesso dell'apposito modulo precompilato ed esclusivamente nei dieci giorni che precedono la scadenza del pagamento del «contributo», i soggetti indicati nel comma 1 possono effettuare il pagamento stesso presso qualunque sportello della Banca di Roma sul territorio nazionale, comunicando per iscritto allo sportello prescelto i seguenti dati identificativi del soggetto tenuto alla contribuzione:

a) nome e cognome (per persone fisiche) o denominazione sociale (per persone giuridiche);

b) codice fiscale ovvero, se richiesto dalla banca, «codice utente» con cui il soggetto è identificato dalla Consob acquisibile dagli interessati presso la sede della Consob stessa.

3. Il pagamento del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettera *h)*, della citata delibera n. 10412 del 27 dicembre 1996 deve essere effettuato entro sette giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della Consob di approvazione dell'incarico di certificazione ovvero di avvenuto conferimento d'ufficio dell'incarico. In entrambi i casi il pagamento deve essere effettuato con le modalità stabilite all'art. 2 e copia della documentazione attestante il versamento deve essere inviata alla Consob entro cinque giorni dalla data del versamento stesso.

4. Il pagamento del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettera *r)*, della citata delibera n. 10412 del 27 dicembre 1996 deve essere effettuato con le modalità stabilite all'art. 2.

5. Il pagamento del «contributo di vigilanza» dovuto dal soggetto indicato nell'art. 3, lettera *o)*, della citata delibera n. 10412 del 27 dicembre 1996 deve essere effettuato entro il 10 febbraio 1997 con le modalità stabilite all'art. 2.

6. Il pagamento del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettere *l)* ed *m)*, della citata delibera n. 10412 del 27 dicembre 1996 deve essere effettuato in quote bimestrali, da versare anticipatamente entro il decimo giorno dall'inizio di ciascun bimestre con le modalità stabilite all'art. 2. La quota relativa al primo bimestre deve essere versata entro il 10 febbraio 1997. Per il bimestre in cui si verifica la cessazione delle funzioni dei predetti soggetti il «contributo» è dovuto in proporzione ai giorni intercorrenti tra l'inizio del bimestre stesso e la data di cessazione delle funzioni.

7. Le modalità ed i termini di pagamento del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettera *n)*, della citata delibera n. 10412 del 27 dicembre 1996 saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 4.

1. Il pagamento del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettera *q) [limitatamente agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero di cui all'art. 10-bis, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77 ed all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 1992, n. 86]*, della delibera n. 10412 del 27 dicembre 1996 deve essere effettuato, entro il 15 aprile 1997, mediante bonifico bancario da disporre a seguito della ricezione di apposito avviso di pagamento che sarà spedito, entro il 15 marzo 1997, all'indirizzo dei soggetti predetti. Il relativo importo è computato sulla base dei fondi o comparti gestiti alla data del 2 gennaio 1997.

2. Il pagamento del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, della citata delibera n. 10412 del 27 dicembre 1996 deve essere effettuato mediante bonifico bancario entro il termine indicato in apposito avviso di pagamento che sarà spedito, almeno trenta giorni prima di detto termine, all'indirizzo dei soggetti predetti. Il relativo importo è computato sulla base dei servizi prestati alla data del 2 gennaio 1997, desunti dalle comunicazioni di vigilanza di cui all'art. 3, comma 2, primo periodo della delibera n. 10413 del 27 dicembre 1996.

3. L'avviso di pagamento di cui ai commi 1 e 2 conterrà, tra l'altro, i seguenti dati:

a) codice della causale del pagamento;

b) descrizione della causale del pagamento.

Gli stessi dati, unitamente alla denominazione del soggetto, devono essere obbligatoriamente riportati sul modulo di bonifico bancario come segue:

la denominazione, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al pagamento;

il codice e la descrizione della causale del pagamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione di informazioni per il destinatario.

4. Il bonifico bancario deve essere effettuato sul conto corrente n. 11170.33 intestato a «Consob/Gestione contribuzioni, via Isonzo, 19/D-E - 00198 Roma», presso Banca di Roma, agenzia n. 9, via Sicilia, 188 - 00187 Roma - Italia - cod. 3002.3 - cab 05019.5. Copia della documentazione attestante il versamento deve essere trasmessa alla Consob entro cinque giorni dalla data del versamento stesso.

Art. 5.

1. Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento delle contribuzioni entro i termini stabiliti comporterà l'avvio delle procedure di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dall'art. 65 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale.

Art. 6.

1. La presente delibera sarà pubblicata, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 gennaio 1997

Il presidente: BERLANDA

ALLEGATO

TABELLA CODICI E DESCRIZIONI DELLE CAUSALI

Corrispettivo istruttorio

Codice causale	Descrizione causale	Soggetto tenuto al pagamento	Misura corrispettivo
11A	art. 1, lett. *a)*, n. 1), Del. n. 10412/96	Società istanti (iscrizioni Albo)	L. 5 milioni
12A	art. 1, lett. *a)*, n. 2), Del. n. 10412/96	Società istanti (successive autorizzazioni)	L. 1 milione
11B	art. 1, lett. *b)*, Del. n. 10412/96	Imprese di investimento comunitarie	L. 1 milione
11C	art. 1, lett. *c)*, Del. n. 10412/96	Imprese di investim. extracomunitarie (prima autorizzazione)	L. 5 milioni
12C	art. 1, lett. *c)*, Del. n. 10412/96	Imprese di investim. extracomunitarie (successive autorizzazioni)	L. 1 milione
11D	art. 1, lett. *d)*, Del. n. 10412/96	Società di revisione (iscrizioni Albo)	L. 5 milioni
11E	art. 1, lett. *e)*, Del. n. 10412/96	Promotori finanziari (iscrizioni Albo)	L. 500 mila
11F	art. 1, lett. *f)*, Del. n. 10412/96	Agenti di cambio (nomina rappresentanti alle grida)	L. 500 mila
11G	art. 1, lett. *g)*, Del. n. 10412/96	Soggetti proponenti annunci pubblicitari (art.1/18-*quinquies* L. 216/74)	L. 1 milione
11H	art. 1, lett. *h)*, Del. n. 10412/96	Soggetti proponenti attività preliminari (art.1/18-*septies* L. 216/74)	L. 2 milioni
11K	art. 1, lett. *i)*, n. 1, Del. n. 10412/96 .	Società istanti (esercizio mercati ex art. 48 d.lgs. 415/96)	L. 25 milioni
12K	art. 1, lett. *i)*, n. 2, Del. n. 10412/96 .	Società mercato istanti (modifiche regolamento del mercato)	L. 10 milioni
11L	art. 1, lett. *l)*, Del. n. 10412/96	Monte Titoli spa (approvazione regolamento ex art.10 L.289/86)	L. 30 milioni
11M	art. 1, lett. *m)*, Del. n. 10412/96. . . .	OIC (deposito prospetto)	L. 2 milioni
12M	art. 1, lett. *m)*, Del. n. 10412/96. . . .	OIC (aggiornamento prospetto)	L. 2 milioni
11N	art. 1, lett. *n)*, Del. n. 10412/96	OIC art. 10-*bis* (deposito prospetto)	L. 2 milioni
12N	art. 1, lett. *n)*, Del. n. 10412/96	OIC art. 10-*bis* (aggiornamento prospetto)	L. 2 milioni
11O	art. 1, lett. *o)*, Del. n. 10412/96	Gestori mercati esteri comunitari (riconoscimento mercati)	L. 10 milioni
11P	art. 1, lett. *p)*, Del. n. 10412/96	Società mercato istanti (nulla osta per riconoscim. da autorità extracom.)	L. 5 milioni

Corrispettivo per la partecipazione ad esami

Codice causale	Descrizione causale	Esame	Misura corrispettivo
21A	art. 2, lett. *a)*, Del. n. 10412/96	Prove valutative promotore finanziario (art. 23 d.lgs. 415/96)	L. 150 mila
21B	art. 2, lett. *b)*, Del. n. 10412/96	Accertamento preparaz. rappresentanti alle grida	L. 50 mila

Contributo di vigilanza

Codice causale	Descrizione causale	Soggetto tenuto al pagamento	Misura corrispettivo
31A	art. 3, lett. *a)*, Del. n. 10412/96	SIM/Fiduciarie	L. 2 milioni per servizio di investimento autorizzato
31B	art. 3, lett. *b)*, Del. n. 10412/96	Banche autorizzate ex art. 6 e art. 60 d.lgs. 415/96	L. 2 milioni per servizio di investimento autorizzato
31C	art. 3, lett. *c)*, Del. n. 10412/96	Imprese di investimento comunitarie (art. 9 d.lgs 415/96)	L. 2 milioni per servizio di investimento prestato
31D	art. 3, lett. *d)*, Del. n. 10412/96	Imprese di investimento extra-comunitarie (art. 9 d.lgs. 415/96)	L. 2 milioni per servizio di investimento prestato
31E	art. 3, lett. *e)*, Del. n. 10412/96	Banche comunitarie	L. 2 milioni per servizio di investimento prestato
31F	art. 3, lett. *f)*, Del. n. 10412/96	Banche extra-comunitarie	L. 2 milioni per servizio di investimento prestato
31G	art. 3, lett. *g)*, Del. n. 10412/96	Agenti di cambio	L. 2 milioni
32G	art. 3, lett. *g)*, Del. n. 10412/96	Agenti di cambio iscritti nel ruolo speciale	L. 1 milione
31H	art. 3, lett. *h)*, Del. n. 10412/96	Società di revisione	4% ammontare corrispettivo tot. triennale
31K	art. 3, lett. *i)*, Del. n. 10412/96	Promotori finanziari	L. 300 mila
31L	art. 3, lett. *l)*, Del. n. 10412/96	Consiglio di borsa	L. 2 miliardi pro quota sino a data ex art. 56 d.lgs. 415/96
31M	art. 3, lett. *m)*, Del. n. 10412/96	Comitato di gestione MTS e MIF	L. 60 milioni pro quota sino a data ex art. 57 d.lgs.415/96
31N	art. 3, lett. *n)*, Del. n. 10412/96	Società iscritte all'albo ex art. 53 d.lgs. 415/96	da stabilire con successiva delibera
31O	art. 3, lett. *o)*, Del. n. 10412/96	Cassa di compensazione e garanzia	L. 200 milioni
31P	art. 3, lett. *p)*, Del. n. 10412/96	Emittenti strumenti finanziari quotati	calcolato in base al valore nominale dei titoli (*)
31Q	art. 3, lett. *q)*, Del. n. 10412/96	OIC (fondi mobiliari aperti)	L. 2 milioni per fondo o comparto gestito
32Q	art. 3, lett. *q)*, Del. n. 10412/96	OIC (SICAV)	L. 2 milioni per fondo o comparto gestito
33Q	art. 3, lett. *q)*, Del. n. 10412/96	OIC (fondi mobiliari chiusi)	L. 2 milioni per fondo o comparto gestito
34Q	art. 3, lett. *q)*, Del. n. 10412/96	OIC (fondi immobiliari)	L. 2 milioni per fondo o comparto gestito
35Q	art. 3, lett. *q)*, Del. n. 10412/96	OIC (org. esteri non armonizzati ex art. 1 d.lgs. 86/92)	L. 2 milioni per fondo o comparto gestito
36Q	art. 3, lett. *q)*, Del. n. 10412/96	OIC (org. esteri armonizzati ex art. 10-*bis* L. 77/83)	L. 2 milioni per fondo o comparto gestito
31R	art. 3, lett. *r)*, Del. n. 10412/96	Sogg. promuoventi opa residuale (art. 10, comma 9, L. 149/92)	L. 10 milioni
32R	art. 3, lett. *r)*, Del. n. 10412/96	Sogg. offerenti diversi da OIC (strum. finanz. "a premio")	L. 5 milioni + L. 500 mila per tranche di emissione (**)
33R	art. 3, lett. *r)*, Del. n. 10412/96	Sogg. offerenti diversi da OIC (buoni di acquisto/sottoscr.)	1 % del controvalore dell'offerta (**)
34R	art. 3, lett. *r)*, Del. n. 10412/96	Sogg. offerenti (altre operazioni di sollecitazione)	L. 5 milioni + 0.02% del controvalore dell'offerta (**)
35R	art. 3, lett. *r)*, Del. n. 10412/96	Sogg. offerenti (maggiorazione per annunci pubblicitari)	L. 3 milioni o L. 5 milioni (**)

(*) Contributi calcolati come da art. 3, quinto comma, del. 10413/96.

(**) Per il dettaglio delle modalità di calcolo del contributo si veda l'art. 3, sesto comma, del. 10413/96.

97A0743

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996), **coordinato con la legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 649** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996), **recante: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

I commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di conversione così recitano:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 ottobre 1995, n. 446, 23 dicembre 1995, n. 547, 26 febbraio 1996, n. 78, 26 aprile 1996, n. 214, 22 giugno 1996, n. 332; e 8 agosto 1996, n. 440.

3. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 4, comma 7, dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 140, 28 giugno 1995, n. 256, 28 agosto 1995, n. 358, 27 ottobre 1995, n. 445, 23 dicembre 1995, n. 546, 26 febbraio 1996, n. 81, 26 aprile 1996, n. 217, e dell'articolo 4, comma 6, dei decreti-legge 25 giugno 1996, n. 335, e 8 agosto 1996, n. 443».

Art. 1.

Interventi nel campo della ricerca

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 1996.

2. Il termine previsto dall'articolo 4, comma secondo, della legge 3 aprile 1979, n. 122, già differito al 18 aprile 1995 dall'articolo 9, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1997.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366 (Completamento ed adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso), è il seguente: «3. L'istituto nazionale di fisica nucleare rimuove le strutture prefabbricate installate sotto le pendici di monte Aquila e ripristina lo stato preesistente dei luoghi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge».

— Il testo dell'art. 4, comma secondo, della legge 3 aprile 1979, n. 122 (Realizzazione della seconda Università di Roma e istituzione delle Università statali della Tuscia e di Cassino), è il seguente: «Ferma restando la dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 1 e 2, comma primo, della legge 22 novembre 1972, n. 771, i termini per il compimento delle espropriazioni e per l'esecuzione dell'opera sono fissati allo scadere dei dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 1-*bis*.

Interventi nel settore della pubblica istruzione

1. *Per quanto concerne gli edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico, gli enti competenti sono autorizzati ad effettuare i lavori finalizzati all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, al decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 218 del 16 settembre 1992, nonché di quelle di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, entro il termine del 31 dicembre 1999.*

2. *All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, dopo le parole: «le sale operatorie degli ospedali,» sono inserite le seguenti: «degli istituti di istruzione e di educazione».*

3. *I decreti del Ministro della pubblica istruzione da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dal comma 2 del presente articolo e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.*

4. *Per l'osservanza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, si applica, relativamente agli edifici e locali assegnati in uso ad istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado ed agli uffici scolastici periferici, provveditorati agli studi e sovraintendenze scolastiche, il disposto dell'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.*

Riferimenti normativi:

— Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, reca: «Attuazione delle direttive 83/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.».

— Il decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1992, reca: «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica.».

— La legge 5 marzo 1990, n. 46, reca: «Norme per la sicurezza degli impianti.».

— Il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: «4. Nei riguardi delle Forze armate, o di Polizia, dei Servizi di protezione civile e del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le sale operatorie degli ospedali, *degli istituti di istruzione e di educazione* le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.».

— Il testo dell'art. 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 626 del 1994, come da ultimo modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, è il seguente: «2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica».

— Il testo dell'art. 4, comma 12, del citato decreto legislativo n. 626/1994, è il seguente: «12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico».

Art. 2.

Interventi nel settore agricolo

1. Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotonda mento della proprietà contadina, è elevato a tre anni. La presente disposizione si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazio ni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 1997. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la piccola proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

3. L'articolo 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, trova applicazione a decorrere dal 1° giugno 1996.

4. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'articolo 1 del regolamento CEE n. 2262/84 in data 17 luglio 1984 del Consiglio, concernente misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, è autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2112 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

5. Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'articolo 3 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1996. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 500 milioni per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede, per gli anni 1994 e 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1140 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per gli anni medesimi e, quanto a lire 500 milioni per l'anno 1996; mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Riferimenti normativi:

— Il testo secondo comma dell'art. 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604 (Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina), è il seguente: «In tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, ma entro un anno da tale formalità l'interessato deve presentare all'ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell'atto; in difetto sono dovute le normali imposte, salvo quanto stabilito dall'articolo seguente».

— Il testo del comma 3 dell'art. 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), è il seguente: «3. Il termine del 31 dicembre 1991 concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, previsto dal comma 1 dell'art. 1 della legge 10 agosto 1988, n. 349, è prorogato al 31 dicembre 1993».

— Il testo dell'art. 4 del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375 (Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera *aa*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi), è il seguente: «1. L'obbligo di corrispondere la retribuzione a mezzo di prospetto di paga di cui all'art. 1 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, è esteso ai datori di lavoro agricolo. In caso di inosservanza di detto obbligo si applica la sanzione prevista dall'art. 5 della citata legge 5 gennaio 1953, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni».

— Il testo dell'art. 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194 (Interventi a sostegno dell'agricoltura), è il seguente:

«Art. 14. — Per la collaborazione alla determinazione ed all'attuazione della politica agricola nazionale, anche in relazione alla politica agricola comunitaria e con particolare riferimento alla redazione e attuazione del Piano agricolo nazionale, è autorizzata la costituzione, per un biennio, di un gruppo di supporto tecnico.

Il gruppo opererà alle dirette dipendenze del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, svolgendo compiti di indagine, studio, consulenza, istruttoria, predisposizione di elaborati e lavori preparatori e sarà composto di funzionari dell'Amministrazione dello Stato e di enti pubblici e di persone estranee all'Amministrazione stessa, nel numero massimo di 40 unità, di cui non più della metà estranee alla pubblica amministrazione. L'incarico di far parte del gruppo è a tempo determinato. Le persone estranee all'Amministrazione dello Stato sono scelte fra esperti delle materie economiche, agrarie, statistiche, organizzative e informatiche, giuridiche, amministrative, tecniche e di pubbliche relazioni.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e l'attività del gruppo.

Il trattamento economico dei componenti del gruppo sarà determinato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, applicando i criteri stabiliti dall'art. 17, quinto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Per le finalità di cui ai precedenti commi e ove ne ricorra la necessità, l'onere per ricerche, anche sistematiche, da commettersi a gruppi di esperti e a organismi specializzati esterni all'amministrazione, grava sull'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma.

Per i fini di cui al presente articolo, è autorizzato lo stanziamento per il biennio 1984-85 della somma di lire quattro miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984».

Art. 3.

Interventi nei settori produttivi

1. I termini di cinque anni e di due anni previsti, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, vanno intesi in riferimento alla data del 28 giugno 1995.

2. All'articolo 4, comma 11-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di conversione del presente decreto». Il termine per la reiscrizione di cui all'articolo 4, comma 11-*ter*, del predetto decretolegge resta fissato al 30 giugno 1994.

3. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-*quater*, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché fino all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.

4. Il termine del 31 marzo 1995, previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, già prorogato al 30 giugno 1996, è ulteriormente prorogato al 30 settembre 1996. Le aziende tuttora sottoposte alla procedura di notifica preventiva alla commissione dell'Unione europea devono comunque interrompere la produzione al ricevimento del decreto di concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 396 del 1994, fermi restando gli altri adempimenti disposti dalla commissione, nonché il termine del 31 dicembre 1996 per la conclusione delle procedure di concessione dei contributi medesimi.

5. Il termine per la presentazione della documentazione integrativa prevista a corredo delle domande di concessione di contributi già presentata resta confermato al 31 marzo 1995.

6. Il termine di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 5 febbraio 1992 n. 122 già prorogato al 30 giugno 1996 dall'articolo 5 comma 1, della legge 5 gennaio 1996, n. 25, è differito al 31 dicembre 1996.

Riferimenti normativi:

— Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 166 (Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi), è il seguente:

«1. Entro il termine previsto dal comma 3 sono esonerati dalla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione nel ruolo coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti all'art. 5, comma 1, lettere *a), b)* e *c),* abbiano esercitato senza soluzione di continuità l'attività di perito assicurativo per l'accertamento e la stima di danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Possono partecipare alla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, lettere *a), b)* e *c),* abbiano esercitato senza soluzione di continuità l'attività di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della citata legge n. 990 del 1969, nei due anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge».

— Il testo dell'art. 4, comma 11-*ter*, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a favore dell'occupazione), così come modificato dal presente decreto, è il seguente: «11-*ter*. Le società cooperative ed i loro consorzi che siano stati cancellati dal registro prefettizio delle cooperative ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, possono ottenere la reiscrizione nel suddetto registro qualora entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore *della legge di conversione del presente decreto* presentino la relativa domanda corredata dalla certificazione di cui al comma 1 del medesimo art. 19».

— Il testo dell'art. 9-*quater*, comma 9, del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali), è il seguente: «9. A decorrere dal 31 marzo 1993, ai contenitori per liquidi, prodotti con i materiali appartenenti ai gruppi dell'allegato 1 per i quali non siano stati conseguiti i rispettivi obiettivi di riciclaggio, si applica un contributo di riciclo nella misura di lire 20 per i contenitori fino a 300 centimetri cubi, di lire 40 per i contenitori fra 301 e 700 centimetri cubi, di lire 60 per quelli tra 701 centimetri cubi e 1.000 centimetri cubi e di lire 100 per quelli maggiori di 1.000 centimetri cubi. Tale contributo non è dovuto se i contenitori sono oggetto di ritiro dei vuoti predisposto dal produttore per essere nuovamente utilizzati allo stesso scopo. L'utilizzazione di detto contributo di riciclaggio al fine di consentire il raggiungimento dei citati obiettivi di riciclaggio è disciplinata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

— Il testo dell'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico), è il seguente:

«2. Le finalità di cui al comma 1 devono essere raggiunte attraverso la distruzione degli impianti produttivi e la riconversione in settori produttivi diversi da quello CECA da realizzare con le seguenti forme di incentivazione:

a) contributo destinato ad incentivare la soppressione di capacità produttiva nel settore siderurgico, in conformità con le norme comunitarie, di cui alla decisione n. 3855/91/CECA della Commissione del 27 novembre 1991;

b) contributo aggiuntivo da destinare ad investimenti da realizzare in settori produttivi diversi da quelli CECA, per il recupero, anche parziale, delle forze lavorative impiegate negli impianti distrutti. La presentazione di un programma di reinvestimento è condizione preferenziale per accedere ai benefici di cui alla lettera *a).* Il contributo per la riconversione potrà essere attribuito anche a soggetti diversi, purché realizzino, nelle stesse aree, iniziative idonee a recuperare in tutto o in parte le unità lavorative dismesse. Per le zone nelle quali sono applicabili le provvidenze previste dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti regionali e sulle misure di sostegno alle piccole e medie imprese i massimali sono quelli previsti dalla regolamentazione stessa.

3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 2 devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, entro il 30 luglio 1994. Le domande già presentate ai sensi del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 234, restano valide ai fini della ammissione alle agevolazioni. La distruzione degli impianti deve avvenire entro il 31 marzo 1995 e il pagamento a saldo dei contributi di cui al comma 2, lettera *a),* è effettuato entro il 31 dicembre 1996».

— Il testo dell'art. 13, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione), è il seguente: «4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese di cui al comma 1 documentano, alla commissione di cui all'art. 9, pena le cancellazione dal registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 3».

Art. 4.

Interventi in materia sanitaria

1. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, sono soppresse le parole: «e comunque a decorrere dal 1° gennaio 1994».

2. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sono soppresse le parole: «e, comunque, non oltre il 30 giugno 1994»; all'articolo 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1993, sono soppresse le parole: «e comunque a decorrere dal 1° gennaio 1994».

3. Ai fini della revisione delle acque minerali, il termine previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, è differito al 31 dicembre 1997.

4. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della sanità 9 maggio 1991, n. 184, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* la provenienza di latte crudo da aziende di produzione e da centri di raccolta conformi alla legislazione nazionale attualmente vigente, fino all'entrata in vigore del regolamento di recepimento della direttiva 92/46/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte;».

5. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della sanità 25 gennaio 1991, n. 217, e, conseguementemente, delle sanzioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, decorre, rispettivamente, *dal 31 dicembre 1997 e dal 31 ottobre 1997*, tranne che per le zone territoriali di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro della sanità n. 217, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del medesimo Ministro 2 luglio 1992, n. 436.

6. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, è prorogata fino al 31 dicembre 1997.

6-bis. *Gli stabilimenti di macellazione e sezionamento di carni fresche di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche, per i quali è stata presentata istanza di rinnovo dell'autorizzazione rispettivamente entro il 30 settembre 1995 ed il 30 settembre 1994, possono esercitare l'attività fino al 31 dicembre 1997.*

7. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è sostituito dal seguente:

«2. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 5 e 6, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, cessano di avere efficacia il 31 dicembre 1995, a meno che venga presentata entro tale termine domanda di riconoscimento CE ai sensi dell'articolo 13. Limitatamente ai macelli pubblici le autorizzazioni di cui al presente comma cessano di avere efficacia il 30 giugno 1997.».

8. Il termine del 31 dicembre 1995 previsto al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, è prorogato, limitatamente agli impianti collettivi per le aste ed ai mercati ittici all'ingrosso, al 31 dicembre 1996.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), così come modificato dal presente decreto, è il seguente: «2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza».

— Il testo degli articoli 9, comma 3, e 10, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), così come modificati dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 9 *(Norme finali)*, comma 3. — Gli organi degli istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino all'insegnamento del direttore generale e del nuovo consiglio di amministrazione».

«Art. 10 *(Abrogazioni)*, comma 2. — L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza».

— Il testo dell'art. 21 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 105 (Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali), è il seguente:

«Art. 21 *(Acque minerali già riconosciute)*. — 1. I riconoscimenti delle acque minerali naturali in vendita alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 199 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, sono sottoposti a revisione entro trentasei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto con le modalità di cui all'art. 3. La domanda di revisione deve essere presentata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a procedere all'adeguamento delle etichette in conformità alle norme contenute nel presente decreto entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto».

— Il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro della sanità 9 maggio 1991, n. 184 (Regolamento concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di latte alimentare trattato termicamente), così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«1. In deroga a quanto previsto al precedente art. 1, lettere *a)*, *b)* e *g)* è consentito:

a) fino al 31 dicembre 1992 la provenienza del latte crudo da vacche appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi nei quali si sia avuta almeno una prova negativa per la brucellosi;

b) la provenienza di latte crudo da aziende di produzione e da centri di raccolta conformi alla legislazione nazionale attualmente vigente, fino all'entrata in vigore del regolamento di recepimento della direttiva 92/46/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte;

c) fino al 31 dicembre 1991 la produzione di latte crudo con tenore di germi a 30 °C per ml e di cellule somatiche per ml rispettivamente non superiori a 1.000.000 e 600.000;

d) fino al 31 dicembre 1992 la produzione di latte crudo con tenori di germi a 30 °C per ml e di cellule somatiche per ml rispettivamente non superiori a 600.000 e 500.000».

— Il testo degli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della sanità 25 gennaio 1991, n. 217 (Regolamento per l'attuazione dell'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, concernente le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati riguardanti la vendita, l'acquisto e l'utilizzazione dei presidi sanitari, nonché le relative modalità di compilazione, tempi e procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati), è il seguente:

«Art. 4. — 1. Le schede relative alla dichiarazione dei dati di acquisto e di utilizzazione, di cui all'allegato 3, da parte degli utilizzatori di presidi sanitari, devono essere trasmesse entro il 28 febbraio di ciascun anno successivo a quello cui i dati si riferiscono.

2. La prima dichiarazione di cui al comma 1 va effettuata entro il 28 febbraio del secondo anno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

3. Le schede di cui al comma 1 devono essere presentate in triplice esemplare alle unità sanitarie locali territorialmente competenti, in relazione al luogo di utilizzazione dei prodotti.

4. Le unità sanitarie locali trattengono un esemplare e trasmettono gli altri due rispettivamente, alla Regione e al «Ministero dell'agricoltura e delle foreste - s.i.a.n.» entro il 31 maggio di ciascun anno.

5. Tale dichiarazione potrà essere sostituita da un supporto magnetico, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3.

6. Ai fini della compilazione delle schede di cui al comma 1, gli utilizzatori conservano, per i presidi di prima e seconda classe tossicologica, la copia dei moduli d'acquisto di cui all'art. 22, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 e, per gli acquisti di presidi delle altre classi, copia delle relative bolle di accompagnamento».

«Art. 5. — 1. Sempre ai fini di cui all'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, gli utilizzatori effettuano le annotazioni sul registro di cui all'allegato 4, entro i quindici giorni successivi a ciascuna operazione di trattamento.

2. Il registro, sottoscritto dall'utilizzatore e preventivamente vidimato dall'unità sanitaria locale competente, deve essere conservato a cura dell'utilizzatore stesso oppure presso i centri di assistenza tecnica delle organizzazioni professionali di categoria, previa comunicazione all'unità sanitaria locale, che può in ogni momento verificare la regolarità della tenuta.

3. L'obbligo delle annotazioni sul registro di cui al comma 1, decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica».

— Il testo dell'art. 21, comma 4, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), è il seguente: «4. I contravventori alle disposizioni di cui all'art. 15 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni».

— Il testo dell'art. 6 del citato decreto del Ministro della sanità n. 217/1991, come sostituito dall'art. 2 del decreto del medesimo Ministro 2 luglio 1992, n. 436, è il seguente:

«Art. 6. — Sulla base delle risultanze dell'elaborazione dei dati di immissione al consumo ricavati dalle schede di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, e di altre informazioni eventualmente disponibili, il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esenta i soggetti interessati dagli obblighi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, in relazione a settori, zone e sostanze attive che hanno mostrato situazioni di rilevanza marginale. Il primo provvedimento viene emanato entro il 31 luglio 1993; esso viene aggiornato periodicamente a seconda delle necessità».

— Il D.L. 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, reca: «Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione».

— Il testo degli articoli 5 e 6 del D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 286 (Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche), così come modificati dal D.M. 23 novembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1995, n. 303, è il seguente:

«Art. 5 (*Prescrizioni per i macelli di capacità limitata*). — 1. Gli impianti di macellazione di capacità limitata sono quelli non in possesso dei requisiti prescritti per ottenere il riconoscimento di cui all'art. 13; essi possono macellare un massimo di 1.000 capi bovini equivalenti (UGB) all'anno e comunque non oltre 20 UGB alla settimana.

2. Un UGB corrisponde ad un capo bovino adulto o a due vitelli o ad un solipede o a cinque suini o a dieci ovini o caprini o a venti agnelli, capretti o suinetti di peso vivo inferiore a quindici chilogrammi.

3. Gli impianti di cui al comma 1, devono essere in possesso almeno dei requisiti igienico-sanitari di cui all'allegato II, capitolo I, nonché di:

a) stalle di sosta, qualora gli animali non vengano macellati in giornata;

b) un locale per la macellazione che consenta di separare, dalla eviscerazione, le operazioni di stordimento, di dissanguamento e possibilmente anche quelle di scuoiamento; le operazioni successive allo stordimento devono essere effettuate per quanto possibile sull'animale sospeso che comunque non deve entrare mai in contatto con il suolo;

c) un locale per il deposito e lo svuotamento dei visceri addominali e pelvici, suddiviso in due o più reparti qualora si proceda alle successive fasi di lavorazione senza l'impiego di un attrezzo meccanico in circuito chiuso conforme ai requisiti di cui all'allegato I, punto 14, lettera *c)*;

d) una cella frigorifera per il deposito delle carni macellate fornita almeno di uno spazio isolato, dotato di un dispositivo chiudibile a chiave, riservato alle carcasse sottoposte ad analisi;

e) un locale per la spedizione, contiguo alla cella frigorifera, qualora le carni non vengano esitate totalmente in un annesso spaccio di vendita al minuto.

4. Gli animali introdotti nel locale di macellazione devono essere immediatamente storditi e macellati; nel locale di macellazione è vietato svuotare o pulire gli stomaci e gli intestini ed immagazzinare pelli, corna, zoccoli o setole di suini; nei locali di cui al comma 3 non sono consentite le operazioni di sezionamento.

5. Il titolare dell'impianto deve tenere un registro ove indicare le entrate degli animali, lo scarico delle carni prodotte ed i risultati dell'autocontrollo aziendale, da comunicarsi, a richiesta, al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.

6. L'attività di macellazione deve essere concordata con il servizio veterinario che ne stabilisce l'orario; il titolare deve comunicare al veterinario ufficiale il numero e la provenienza degli animali da macellare, al fine di consentire la visita *ante mortem* immediatamente prima della macellazione che può avvenire presso l'azienda di origine ove la stessa azienda e il macello siano nel territorio di una medesima unità sanitaria locale; la macellazione deve avvenire in presenza del veterinario ufficiale o di un ausiliario il quale deve accertarsi che siano rispettate le norme di igiene di cui all'allegato I, capitoli V, VII e VIII; qualora il veterinario ufficiale non possa essere presente all'atto della macellazione le carni possono lasciare lo stabilimento solo dopo che egli avrà proceduto all'ispezione *post mortem*, la quale deve aver luogo il giorno stesso della macellazione.

7. Il veterinario ufficiale deve provvedere alla bollatura delle carni destinate al libero consumo ed alla identificazione di quelle inadatte all'alimentazione umana; il bollo deve permettere l'identificazione del macello d'origine nonché dell'unità sanitaria locale; le caratteristiche del bollo sono stabilite dal Ministero della sanità.

8. Le carni prodotte negli impianti di cui al comma 1 devono essere riservate alla vendita diretta ai consumatori o ai dettaglianti, al sezionamento in impianti di cui all'art. 6 o alla trasformazione, esclusivamente nel territorio nazionale; esse devono essere accompagnate durante il trasporto da un documento di accompagnamento commerciale recante le indicazioni contenute sul bollo sanitario, documento che deve essere conservato a cura del destinatario per un

periodo minimo di un anno per poter essere presentato, a richiesta, al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale, e devono essere depositate in condizioni igieniche soddisfacenti in conformità alle disposizioni dell'allegato I, capitolo XIV, punto 66, primo, secondo e quarto comma e del punto 67 e del capitolo XV, punto 69, eccettuati i requisiti relativi alle carni fresche importate, e dei punti 71, 72 e 73.

9. Le autorizzazioni rilasciate, ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, agli impianti in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovate entro novanta giorni da tale data, a richiesta dell'interessato da presentare all'autorità competente secondo le vigenti disposizioni entro trenta giorni dalla data stessa; in sede di rinnovo viene assegnato all'impianto il numero di identificazione e viene indicata la potenzialità oraria definita in rapporto ai requisiti igienici e funzionali presenti.

10. Gli impianti di cui al comma 1, non in attività al 29 maggio 1994 ed in possesso dei requisiti di cui al comma 3, possono essere autorizzati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, dall'autorità sanitaria competente secondo le vigenti disposizioni previo assenso della regione o provincia autonoma.

11. Gli impianti di cui ai commi 9 e 10 devono essere inseriti in un apposito elenco regionale ed esser muniti di un numero di identificazione secondo criteri fissati con provvedimenti del Ministero della sanità; le regioni e le province autonome tengono l'elenco e lo aggiornano, informando il Ministero della sanità per la successiva comunicazione alla Commissione della Comunità europea.

12. Entro il limite di 1.000 UGB all'anno di cui al comma 1 il veterinario ufficiale può consentire di derogare al limite settimanale previsto nello stesso comma per tener conto della necessità di macellare gli agnelli ed i capretti nel periodo che precede le festività religiose a condizione di essere sempre presente all'atto della macellazione, che i requisiti in materia di igiene siano rispettati e che le carni non siano oggetto di congelamento prima dell'immissione sul mercato.

13. Previo conforme parere della Commissione delle Comunità europee il Ministero della sanità può autorizzare i macelli situati in zone che presentano particolari difficoltà di ordine geografico e di approvvigionamento a macellare 2.000 UGB all'anno».

«Art. 6 (*Prescrizioni per i laboratori di sezionamento di capacità limitata*). — 1. I laboratori di sezionamento di capacità limitata sono quelli non in possesso dei requisiti prescritti per ottenere il riconoscimento di cui all'art. 13; in essi possono essere prodotte carni disossate in quantità non superiore alle cinque tonnellate a settimana ovvero l'equivalente di carni con osso.

2. I laboratori di cui al comma 1, devono essere in possesso almeno dei requisiti igienico-sanitari e strutturali di cui all'allegato II, capitolo I. Le disposizioni di cui all'allegato I, capitolo V, capitolo VII, punto 38, capitolo IX — eccettuati i requisiti di temperatura del locale previsti al punto 46, lettera *c)* seconda frase — e capitolo X, punto 48 si applicano alle operazioni di deposito e sezionamento.

3. Il titolare del laboratorio deve tenere un registro ove indicare il carico e lo scarico delle carni ed i risultati dell'autocontrollo aziendale da comunicare, a richiesta, al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.

4. Il veterinario ufficiale deve verificare che le carni siano identificate mediante etichettatura o con un bollo le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministero della sanità.

5. Le carni prodotte nei laboratori di cui al comma 1, devono essere riservate esclusivamente al mercato nazionale; esse devono essere accompagnate durante il trasporto da un documento di accompagnamento commerciale recante le indicazioni contenute nel bollo sanitario, documento che deve essere conservato a cura del destinatario per un periodo minimo di un anno per poter essere presentato, a richiesta, al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale, e devono essere depositate e trasportate in condizioni igieniche soddisfacenti in conformità alle disposizioni dell'allegato I, capitolo XIV, punto 66, primo, secondo e quarto comma, punto 67 e del capitolo XV, punto 69, eccettuati i requisiti relativi alle carni fresche importate, e punti 71, 72 e 73.

6. Le autorizzazioni rilasciate, ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, ai laboratori in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovate entro novanta giorni da tale data, a richiesta dell'interessato da presentare all'autorità competente secondo le vigenti disposizioni entro trenta giorni dalla data stessa; in sede di rinnovo viene assegnato al laboratorio il numero di identificazione.

7. I laboratori di cui al comma 1, non in attività al 29 maggio 1994 ed in possesso dei requisiti di cui al comma 2, possono essere autorizzati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, dall'autorità competente secondo le vigenti disposizioni previo assenso della regione o provincia autonoma.

8. I laboratori di cui ai commi 6 e 7, devono essere inseriti in un apposito elenco regionale ed essere muniti di un numero di identificazione secondo criteri fissati dal Ministero della sanità; le regioni e le province autonome tengono l'elenco e lo aggiornano, informando il Ministero della sanità per la successiva comunicazione alla Commissione della Comunità europea».

— Il testo dell'art. 19 del citato D.Lgs. n. 286/1994, così come modificato dal D.M. 23 novembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1995, n. 303, e come ulteriormente modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 19. — 1. Le domande di riconoscimento CE ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, già inoltrate alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono la loro validità ai fini della procedura di riconoscimento prevista all'art. 13.

2. *Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 5 e 6, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, cessano di avere efficacia il 31 dicembre 1995, a meno che venga presentata entro tale termine domanda di riconoscimento CE ai sensi dell'articolo 13. Limitatamente ai macelli pubblici le autorizzazioni di cui al presente comma cessano di avere efficacia il 30 giugno 1997.*

3. Il Ministro della sanità con proprio decreto attua le eventuali disposizioni comunitarie che modificano i limiti stabiliti all'art. 5, comma 1, e all'art. 6, comma 1.

4. Fino al 31 dicembre 1994 le quantità massime indicate all'art. 5, comma 1, sono elevate a 1000 UGB all'anno e a 20 UGB alla settimana.

5. Fino al 31 dicembre 1994 la quantità massima indicata nell'art. 6, comma 1, è elevata a 5 tonnellate per settimana.

6. Nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231, le citazioni dell'allegato I si intendono riferite all'allegato I al presente decreto e le parole, «capitolo V», «capitolo VI», «capitolo VII», «capitolo VIII» «capitolo IX», «capitolo X, punto 57» «capitolo XI», «capitolo XIII», e «capitolo XIV» sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: «capitolo VI», «capitolo VII», «capitolo VIII», «capitolo IX», «capitolo X», «capitolo XI, punto 58» «capitolo XII», «capitolo XIV» e «capitolo XV».

7. Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili e in particolare:

a) gli articoli da 4 a 6, da 8 a 12, da 14 a 16, da 18 a 28, 33, 34, 37 e da 39 a 49, del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

b) l'art. 7 della legge 29 novembre 1971, n. 1073;

c) gli articoli da 1 a 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312.

8. L'obbligo di riconoscimento di idoneità ai sensi dell'art. 13 e l'obbligo di conformarsi alle esigenze strutturali previste all'allegato I, capitolo I, non si applicano ai depositi frigoriferi di capacità limitata nei quali le carni fresche ed altri prodotti alimentari siano immagazzinati esclusivamente imballati; il Ministro della sanità, con proprio decreto, definisce, in conformità ad eventuali disposizioni comunitarie, i depositi frigoriferi di capacità limitata.

9. Il Ministero della sanità può concedere, previo parere motivato della regione o provincia autonoma, ad uno stabilimento che benefici della deroga di cui all'art. 14 e che possa dimostrare che ha iniziato a conformarsi ai requisiti fissati dal presente decreto, ma che non potrà rispettare, per motivi che non gli sono imputabili, il termine previsto, un periodo supplementare non superiore a 12 mesi.

10. Qualora uno stabilimento autorizzato ai sensi degli articoli 5 o 6 si trovi in corso di sistemazione secondo un piano di ristrutturazione approvato dal servizio veterinario della unità sanitaria locale allo scopo di accedere al riconoscimento di cui all'art. 13, la regione o provincia autonoma determina le quantità commercializzate da tale stabilimento in funzione dello stato di avanzamento dei lavori».

— Il testo del comma 1, dell'art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 531 (Attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 92/48/CEE che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi), è il seguente: «1. Gli stabilimenti, navi officina, impianti collettivi per aste e mercati all'ingrosso che abbiano presentato regolare domanda al Ministero della sanità in conformità alla circolare ministeriale n. 23 del 14 maggio 1992 (in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 del 22 maggio 1992) e la cui istanza sia stata accolta possono, per i requisiti in materia di attrezzatura e di strutture previsti ai capitoli da I a IV e nel rispetto delle limitazioni poste al capitolo IX dell'allegato, beneficiare del termine supplementare di adeguamento indicato nell'istanza di deroga che non può superare il 31 dicembre 1995. Detti stabilimenti, navi officina, mercati all'ingrosso ed impianti collettivi per le aste possono commercializzare i loro prodotti solo nell'ambito del territorio nazionale. A tal fine nel documento di accompagnamento o sulle etichette dei prodotti da loro commercializzati deve essere fatto espresso riferimento all'attestazione di concessione di deroga».

Art. 5.

Proroga di termini a favore dei profughi giuliano-dalmati

1. Il termine per la cessione degli immobili ai profughi giuliano-dalmati, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è prorogato sino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, va interpretato nel senso che il beneficio delle condizioni di miglior favore contenute nell'articolo 26 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, comporta che il prezzo di cessione è pari al 50 per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio alla data di ultimazione della costruzione stessa ovvero di assegnazione dell'alloggio, se anteriore.

Riferimenti normativi:

— La legge 24 dicembre 1993, n. 560, reca: «Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

— Il comma 24, dell'art. 1 della citata legge n. 560/1993, è il seguente: «24. Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, indipendentemente da precedenti domande di acquisto delle abitazioni in godimento, ne possono chiedere la cessione in proprietà entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge beneficiando delle condizioni di miglior favore contenute nell'articolo 26 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'art. 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231».

— Il testo dell'art. 26 del D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 (Norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico), così come sostituito dall'art. 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, è il seguente:

«Art. 26 (*Cessione degli alloggi di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640*). — Gli alloggi costruiti o da costruire ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, e tutti gli altri alloggi costruiti a totale carico dello Stato per le categorie meno abbienti, nonché gli alloggi costruiti dall'U.N.R.R.A.-Casas, anche con fondi E.R.P., vengono ceduti in proprietà in unica soluzione ovvero in non oltre 25 anni, in rate mensili costanti posticipate, senza interessi.

Il prezzo di cessione è pari al cinquanta per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio».

Art. 6.

Disposizioni in favore di cittadini extracomunitari e degli sfollati della ex Jugoslavia

1. L'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Ordini di accreditamento*). — *1.* Per l'attuazione degli interventi connessi con le attività indicate nel presente capo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce le disponibilità di cui all'articolo 3, comma 1, tra le amministrazioni interessate che provvedono alle attività di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione con ordini di accreditamento anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. Beneficiari degli ordini di pagamento emessi dai prefetti o dagli altri funzionari potranno essere anche gli enti locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra istituzione ed organizzazione operante per finalità umanitarie, previsti dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto.

2. I funzionari di cui al comma 1, delegati dai Ministri ad impegnare ed ordinare le spese poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, sono tenuti a presentare, per semestri, i rendiconti amministrativi delle somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello Stato unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la Croce rossa italiana e le altre istituzioni ed organizzazioni di cui al comma 1 sono tenuti a presentare i rendiconti semestrali relativi alle somme ricevute unitamente ad una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

2. Le somme rese disponibili per effetto della revoca del contributo di cui all'articolo 11, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono versate dalle regioni interessate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con dette somme sono realizzate strutture pubbliche di seconda accoglienza e centri di servizi polivalenti autogestiti, al fine di assicurare migliori condizioni per l'integrazione, l'avviamento al lavoro e l'agevolazione al rientro in patria dei cittadini extracomunitari. Le finalità di seconda accoglienza sono perseguite, ove possibile, anche in strutture già realizzate con i contributi di cui al precitato articolo 11. Le somme non impegnate per la realizzazione dei predetti centri e servizi entro 18 mesi dall'erogazione, sono definitivamente revocate e versate a cura delle regioni stesse al capitolo 2368 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Riferimenti normativi:

— Il D.L. 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, reca: «Interventi straordinari di carattere sanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonché misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero».

— Il testo dell'art. 11 del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è il seguente:

«Art. 11 *(Pubblicità - Relazione al Parlamento - Contributi alle regioni)*. — 1. La presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero dell'interno e delle regioni, nonché i patronati e le istituzioni o fondazioni con finalità sociale, provvedono, anche avvalendosi di forme di collaborazione con associazioni di immigrati e rifugiati e le organizzazioni di volontariato, a dare la massima pubblicità alle disposizioni di cui al presente decreto al fine di promuovere la regolarizzazione della posizione dei lavoratori extracomunitari presenti nel territorio. Per la regolarizzazione delle posizioni pregresse gli interessati possono avvalersi dell'opera degli enti di patronato di cui al D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente decreto, specificando il numero complessivo degli stranieri extracomunitari residenti a vario titolo, che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno, che siano stati espulsi, che siano stati avviati al lavoro o che frequentino scuole o università.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede alla erogazione di contributi alle regioni che predispongono, in collaborazione con i comuni di maggiore insediamento, programmi per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati, gli esuli ed i loro familiari.

4. Per le finalità di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1990, 1991 e 1992. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi in favore dei lavoratori immigrati».

5. I contributi di cui al comma 3 sono revocati con le stesse modalità qualora gli enti interessati non provvedano entro i successivi diciotto mesi alla realizzazione dei programmi finanziati.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentito il Ministro per gli affari sociali, alla emanazione delle necessarie norme regolamentari».

Art. 7.

Disposizioni in materia di mobilità e di trattamento di integrazione salariale

1. Al comma 4-*bis* dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, introdotto dall'articolo 6, comma 17-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: «successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla data del 1° gennaio 1993».

2. I periodi massimi di fruizione dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, possono essere prorogati di un anno, limitatamente alle unità che fruiscono delle indennità ivi previste alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro il limite di 1.500 unità, fermo restando, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, e per la durata della corresponsione della medesima, l'obbligo del versamento del contributo addizionale pari a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

Riferimenti normativi:

— Il testo del comma 4-*bis* dell'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), introdotto dall'articolo 6, comma 17-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, così come ulteriormente modificato dal presente decreto, è il seguente: «4-*bis*. Le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, *successivamente alla data del 1° gennaio 1993*. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilità».

— Si trascrive il testo dei commi 1 e 3, dell'art. 1 e del comma 1, dell'art. 2 del D.L. 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, recante interventi a favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali:

«Art. 1. — 1. In conseguenza dell'abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nell'ambito del mercato interno comunitario alla data del 1° gennaio 1993, ai lavoratori, dipendenti dalle imprese del settore della spedizione internazionale e dei magazzini generali, ivi compresi i centri di sdoganamento di cui all'art. 127 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, già in servizio alla data del 1° gennaio 1992 e che, a causa degli eventi sopraindicati, siano sospesi dal lavoro entro il 1993, è corrisposta un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nonché gli assegni familiari, ove spettanti. Per i lavoratori dipendenti dalle predette imprese lavoranti ad orario ridotto, la citata indennità è calcolata in misura proporzionale alle ore non lavorate.

2. *(Omissis)*.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta nei confronti dell'impresa richiedente i conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennità di cui al comma 1 per un periodo non superiore ad un anno».

«Art. 2, comma 1. — Ai lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 1992 e dipendenti dalle imprese del settore della spedizione internazionale, dai magazzini generali nonché dagli spedizionieri doganali iscritti agli albi professionali istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, licenziati entro il 1993 in conseguenza degli eventi previsti dal comma 1, dell'art. 1, è corrisposta, dalla data del licenziamento, l'indennità di cui al citato comma 1 per un periodo pari a quello previsto dal comma 3, dell'art. 1; gli stessi sono iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223».

— Il testo dell'art. 8, comma 1, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), è il seguente: «1. Le imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale straordinaria sono in ogni caso tenute al versamento del contributo addizionale di cui all'art. 12, numero 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164, nella misura del 4,5 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, ridotta al 3 per cento per le imprese fino a cinquanta dipendenti».

Art. 8.

Editoria speciale periodica per i non vedenti

1. A decorrere dall'anno 1994 all'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e in *braille*, è riservato un contributo annuo di lire 1.000 milioni per il 1994 e di lire 950 milioni a decorrere dal 1995 ripartito con i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 1383 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Riferimenti normativi:

— Il D.P.R. 3 aprile 1990, n. 78, reca: «Regolamento di attuazione dell'art. 28, comma 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, concernente contributi straordinari all'editoria speciale periodica per non vedenti».

Art. 9.

Commissione nazionale per la parità e pari opportunità tra uomo e donna

1. Le somme destinate alla realizzazione delle finalità della Commissione per la parità e per le pari opportunità tra uomo e donna, istituita con legge 22 giugno 1990, n. 164, contenute, in ogni caso nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, potranno essere utilizzate anche per riconoscere ai componenti della Commissione e dei gruppi di lavoro istituiti nell'ambito della stessa ed ai segretari, gettoni di presenza per l'attività svolta in seno al collegio, nella misura da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, nonché per fronteggiare ogni altra spesa anche di rappresentanza.

2. All'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 1990, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente:

«*1.* La Commissione dura in carica tre anni ed è composta da trenta donne, nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su designazione del Ministro per le pari opportunità:»;

b) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* quattro, prescelte nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;».

Riferimenti normativi:

— La legge 22 giugno 1990, n. 164, reca: «Norme sulla composizione ed i compiti della Commissione di cui al comma 2, dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— Il testo dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 164/1990, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«1. *La Commissione dura in carica tre anni ed è composta da trenta donne, nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su designazione del Ministro per le pari opportunità:*

a) sette, prescelte nell'ambito delle associazioni e dei movimenti delle donne maggiormente rappresentantivi sul piano nazionale;

b) undici, prescelte nell'ambito delle componenti femminili dei partiti politici;

c) *quattro, prescelte nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.*

d) quattro, prescelte nell'ambito delle organizzazioni imprenditoriali e della cooperazione femminile più rappresentative sul piano nazionale;

e) quattro, prescelte fra le donne che si siano distinte in attività scientifiche, letterarie e sociali».

Art. 10.

Proroga di termini di entrata in vigore

1. L'articolo 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, già sostituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, è sostituito dal seguente:

«Art. 73 (*Abrogazioni*). — *1.* Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, nonché gli articoli 2505 e 2509 del codice civile e gli articoli 2, 3, 4 e 37, secondo comma, del codice di procedura civile; gli articoli dal 796 all'805 del codice di procedura civile sono abrogati a far data dal 31 dicembre 1996.».

2. L'articolo 74, della legge 31 maggio 1995, n. 218, già sostituito dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, è sostituito dal seguente:

«Art. 74 (*Entrata in vigore*). — *1.* La presente legge entra in vigore il 1° settembre 1995; gli articoli dal 64 al 71 entrano in vigore il 31 dicembre 1996.».

Riferimenti normativi:

— La legge 31 maggio 1995, n. 218, reca: «Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato».

Art. 11.

Regime comunitario di produzione lattiera

1. Con effetto dal periodo 1995-1996 di regolamentazione della produzione lattiera, cessa l'applicazione della procedura di compensazione prevista dall'articolo 5, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e gli adempimenti già svolti ai sensi delle predette disposizioni non hanno effetto.

2. I versamenti e le restituzioni delle somme trattenute dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare, previsti dalla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni; sono effettuati a seguito dell'espletamento delle procedure di compensazione nazionale da parte dell'AIMA. Sulle somme residue spettanti ai produttori restano dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.

3. Gli acquirenti che hanno già disposto la restituzione delle somme ai produttori ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della legge n. 468 del 1992, procedono a nuove trattenute nei confronti dei produttori interessati, pari all'ammontare delle somme restituite. Ove ciò non fosse possibile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della suddetta legge n. 468 del 1992.

Riferimenti normativi:

— Il testo degli articoli 5, commi 5, 6, 7, 8 e 9, e 7 della legge 26 novembre 1992, n. 468 (Misure urgenti nel settore lattiero-caseario), è il seguente:

«Art. 5. — 1-4 (*Omissis*).

5. Entro quattro mesi dal termine di ciascun periodo i presidenti delle associazioni di produttori di cui all'art. 3 effettuano la compensazione fra le minori e le maggiori quantità consegnate dai produttori associati, computando le consegne effettuate da tutti i produttori associati titolari di quota, ed imputano con apposita delibera il prelievo supplementare eventualmente dovuto ai produttori che hanno superato la propria quota, proporzionalmente alle quantità eccedenti commercializzate da ciascuno.

6. Entro il termine di cui al comma 5 i presidenti delle associazioni di cui al comma stesso comunicano agli acquirenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'ammontare delle somme imputate a ciascun produttore con la delibera prevista nel medesimo comma 5.

7. La delibera di imputazione del prelievo supplementare e la comunicazione prescritta dal comma 6, devono essere trasmesse, entro il medesimo termine, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ove hanno sede le associazioni medesime nonché all'AIMA.

8. Gli acquirenti, entro venti giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma 6, versano il prelievo supplementare comunicato dall'associazione per ciascun produttore e restituiscono ai medesimi le somme residue ad essi spettanti, comprensive degli interessi, calcolati al tasso legale.

9. Ove, entro sei mesi dal termine del periodo, i presidenti delle associazioni non abbiano comunicato agli acquirenti l'ammontare del prelievo supplementare che deve essere versato per ciascun produttore, gli acquirenti versano l'intero ammontare trattenuto ai produttori associati ai sensi del comma 4».

«Art. 7. — 1. Qualora i soggetti indicati nell'art. 6 non abbiano provveduto al pagamento del prelievo supplementare dovuto entro sei mesi dal termine del periodo cui si riferisce il prelievo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano intimano ai predetti soggetti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di procedere al pagamento del prelievo e della somma di cui all'art. 6.

2. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata senza che gli interessati abbiano fornito prova del versamento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo.

3. In caso di applicazione della procedura prevista nel comma 2, la somma di cui all'art. 6, è pari al prelievo dovuto».

Art. 11-*bis*.

Differimento termini in materia di stagione venatoria

1. *Alla legge 11 febbraio 1992 n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *all'articolo 15, comma 11, secondo periodo, le parole: «dalla stagione venatoria 1994-1995» sono sostituite dalle seguenti: «dal 31 luglio 1997»;*

b) *all'articolo 21, comma 1,* lettera b), le parole: «entro il 1° gennaio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 1997»;

c) *all'articolo 36, comma 6, le parole: «entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 luglio 1997».*

2. *Non sono punibili i fatti commessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli articoli 15, comma 11, secondo periodo, 21, comma 1,* lettera b) *e 36, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.*

Riferimenti normativi:

— Il testo degli articoli 15, comma 11, 21, comma 1, lettera *b)*, 36, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 15 (*Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia*), comma 11. — Scaduti i termini di cui all'art. 36, commi 5 e 6, fissati per l'adozione degli atti che consentano la piena attuazione

della presente legge nella stagione venatoria 1994-1995, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede in via sostitutiva secondo le modalità di cui all'art. 14, comma 15. Comunque, a partire *dal 31 luglio 1997* le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 842 del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14».

«Art. 21 *(Divieti)*, comma 1. — È vietato a chiunque:

a) *(omissis)*;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'art. 22, comma 6, della predetta legge *entro il 31 gennaio 1997* provvedendo nel frattempo all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'art. 32, comma 3, della legge medesima».

«Art. 36 *(Disposizioni transitorie)*, comma 6. — Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge *entro e non oltre il 31 luglio 1997*».

Art. 11-*ter*.

Utilizzazione di somme non impegnate

1. *Le autorizzazioni legislative di spesa iscritte in bilancio ai fini della attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, non impegnate alla chiusura dell'esercizio di iscrizione possono essere utilizzate negli esercizi successivi.*

2. *Le somme iscritte al capitolo 6683 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio di iscrizione, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate negli esercizi successivi unitamente a quelle assegnate sui capitoli relativi alla concessione dei buoni pasto ed a quelli relativi alle competenze accessorie di cui agli articoli 36 e 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il biennio 1994-1995, stipulato ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.*

Riferimenti normativi:

— Il testo del dispositivo delle sentenze della Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 1 del 5 gennaio 1994, e n. 25 del 15 giugno 1994, è il seguente:

Sentenza 29-31 dicembre 1993, n. 495.

«La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), nella parte in cui non prevede che la pensione di riversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire».

Sentenza 8-10 giugno 1994, n. 240.

«La Corte costituzionale, riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), nella parte in cui — nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito fissati nei commi precedenti — prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, comma 7, del citato d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, e dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 38, secondo comma, e 101 della Costituzione, dal pretore di Parma con l'ordinanza in epigrafe iscritta nel R.O. n. 79 del 1994».

— Il testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il biennio 1994/1995, stipulato ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1995. L'art. 36 di detto contratto riguarda il fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi; l'art. 37 concerne il fondo per la qualità della prestazione individuale.

Art. 12.

Abrogazione

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 440.

Riferimenti normativi:

— Il D.L. 8 agosto 1996, n. 440, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge perché abrogato dal presente articolo (vedi comunicato in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 252 del 26 ottobre 1996).

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

97A0648

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 23 gennaio 1997, F.L. n. 4/97.

Contributo erariale di lire 180 miliardi a favore degli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Ai prefetti della Repubblica
A tutti i comuni

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali
Alla Corte dei conti Ufficio controllo atti Ministero interno - Sezione enti locali
Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato
Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalità locale
Al Ministero del bilancio e della programmazione economica
Alla Cassa depositi e prestiti
Al commissario dello Stato nella regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella regione sarda
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno presso le prefetture dei capoluoghi di regione
Alla scuola superiore dell'Amministrazione civile dell'interno
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'U.N.C.E.M.
All'Istituto nazionale di statistica

Premessa.

La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», provvedimento «collegato» alla legge finanziaria per l'anno 1997, contiene importanti innovazioni in materia di tesoreria unica, determinazione e modalità di erogazione dei trasferimenti erariali agli enti locali.

In particolare, l'art. 1, comma 156, della menzionata legge n. 662 del 1996 prevede, a decorrere dall'anno 1997, l'attribuzione a favore di tutti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di un contributo di complessive lire 180 miliardi, commisurato al 6 per cento delle disponibilità liquide al 31 dicembre 1996 di cui al precedente comma 155.

Con il citato comma 155, dal 1° gennaio 1997 vengono assoggettati alla disciplina della tesoreria unica, prevista dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e sue successive modificazioni, anche i comuni beneficiari di trasferimenti statali che dal 1996 risultano avere una popolazione inferiore a 5.000 abitanti sulla base dei dati ISTAT al 31 dicembre 1994, in applicazione alla disposizione di cui all'art. 50, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che prevede nella determinazione dei contributi erariali che fanno riferimento alla popolazione quella calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati del menzionato istituto. Sono escluse dal versamento nelle contabilità speciali le somme riscosse entro il 31 dicembre 1996.

Modalità.

Sono beneficiari del contributo previsto dal citato art. 1, comma 155, i comuni che nel 1996, sulla base dei dati ISTAT, risultano avere una popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Il contributo, come già indicato in premessa, è commisurato al 6 per cento delle disponibilità liquide al 31 dicembre 1996.

Poiché la normativa non prevede casi di esclusione, nella quantificazione della «liquidità» devono essere considerate tutte le somme disponibili, ivi comprese quelle relative a contributi vincolati a specifiche destinazioni di legge.

Qualora l'ammontare del fondo non sia sufficiente per l'erogazione del contributo fino al 6 per cento delle disponibilità certificate dai comuni, l'attribuzione del trasferimento verrà operata in proporzione allo stanziamento in argomento.

Tenuto conto che il fondo va ripartito totalmente tra tutti gli aventi diritto è necessario acquisire integralmente e correttamente, nel rispetto dei termini di seguito indicati, i dati da richiedere agli enti interessati.

A tal fine è stata predisposta l'allegata dichiarazione nella quale vanno indicate, oltre agli elementi identificativi dell'ente, la giacenza delle disponibilità liquide al 31 dicembre 1996. La predetta attestazione va debitamente sottoscritta secondo le indicazioni ivi riportate.

Adempimenti delle prefetture.

Le prefetture sono invitate ad inviare con la massima urgenza a tutti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti della propria provincia, di cui all'unito elenco, il modello allegato.

Dovrà essere assegnato agli enti un termine non superiore a 5 giorni per la riconsegna del modello, che dovrà essere compilato in ogni caso. Dovranno, inoltre, essere richiamate agli enti le motivazioni dell'urgenza e della correttezza dell'adempimento specificate nella presente circolare.

Le prefetture dovranno, altresì, far pervenire i modelli a questo Ministero - Direzione generale dell'amministrazione ciivile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari, inderogabilmente entro venti giorni dalla data della presente circolare.

Si resta in attesa di assicurazione di avvenuto adempimento.

Il direttore generale
dell'Amministrazione civile
GELATI

ALLEGATO

codice ente

COMUNE DI...
PROVINCIA DI...

ALLA PREFETTURA DI

Visto l'articolo 1, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari, n. F.L. .../97 del ....

SI DICHIARA

Le disponibilità liquide del comune alla data del 31 dicembre 1996 ammontano a complessive

lire [ ]

(..)
in lettere

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

BOLLO DELL'ENTE

IL TESORIERE

97A0692

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Automobile club di Pisa ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 1996, registrato dalla ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 1996, registro visti semplici al n. 911, l'Automobile club Pisa è stato autorizzato ad acquistare per complessive L. 490.000.000 un'unità immobiliare sita in Pontedera, via Pisana n. 46.

Detta unità immobiliare è individuata presso il N.C.E.U. di Pontedera alla partita 919, foglio 2, mappale 86, sub: 11, cat. A/10, cl. 1, vani 12,5, R.C. L. 9.875.000.

97A0693

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rinvio della ripubblicazione del testo del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, coordinato con la legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 647, recante: «Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei».

Per esigenze tecniche la ripubblicazione del testo del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, coordinato con la legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 647, prevista in data odierna, è differita al giorno 12 febbraio 1997.

97A0746

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un'agenzia consolare onoraria in Coro (Venezuela)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

È istituito in Coro (Venezuela) un'agenzia consolare onoraria posta alle dipendenze del consolato d'Italia in Maracaibo con circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato Falcòn ad eccezione della penisola di Paraguanà.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare onoraria in Punto Fijo (Venezuela) è così modificata: la penisola di Paraguanà.

Il presente decreto, che sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 16 dicembre 1996

Il Ministro: DINI

97A0697

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in N'Djamena (Ciad)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Ermanna Favaretto Delacroix, vice console onorario in N'Djamena (Ciad), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Yaoundè degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Yaoundè degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

3) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

4) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Yaoundè della documentazione relativa al rilascio di visti;

5) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni, con esclusione di atti inerenti la funzione notarile;

6) autentica di firma nei soli casi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, con esclusione di atti inerenti la funzione notarile;

7) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Yaoundè;

8) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1996

Il Ministro: DINI

97A0698

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Windhoek (Namibia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Rosanna Reboldi Bleks, console onorario in Windhoek (Namibia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Pretoria degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Pretoria delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Pretoria dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Pretoria degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

7) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Pretoria della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Pretoria;

9) effettuazioni delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1996

Il Ministro: DINI

97A0699

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Kuopio (Finlandia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Gun Helena Elisabet Piispa, vice console onorario in Kuopio (Finlandia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Helsinki degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Helsinki delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Helsinki degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

4) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

5) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Helsinki della documentazione relativa al rilascio di visti;

6) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Helsinki della documentazione relativa al rilascio/rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

7) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1996

Il Ministro: DINI

97A0700

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Kingston (Canada)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Nicla D'Anna Sivilotti, vice console onorario in Kingston (Canada), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Toronto;

9) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzioni delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in Toronto;

10) effettuazioni delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

11) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1996

Il Ministro: DINI

97A0701

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Comodoro Rivadavia (Brasile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Ana Maria D'Alessandro, vice console onorario in Comodoro Rivadavia (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

3) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

4) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa al rilascio di visti;

5) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa alle richieste di rilascio e/o rinnovo di passaporti nazionali e documenti di viaggio dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

6) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

7) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1996

Il Ministro: DINI

97A0702

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Posadas (Argentina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il signor Armando Hector Monzani, vice console onorario in Posadas (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Rosario degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Rosario delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Rosario dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Rosario degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Rosario della documentazione relativa al rilascio/rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

7) autenticazione di firme nei casi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15;

8) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Rosario della documentazione relativa al rilascio di visti;

9) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

10) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

11) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1996

Il Ministro: DINI

97A0703

Ridefinizione delle circoscrizioni territoriali degli uffici consolari di prima e seconda categoria operanti in Grecia

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato di prima categoria in Atene è determinata come segue: le province di Corfù, Ioannina, Thesprotia, Preveza, Arta, Karditsa, Magnesia, Lefkada, Etolia, Acarnania, Evritania, Ftiotide, Focide, Beozia, Attica, Eubea, Cefalonia, Zante, Acaia, Corinzia, Elide, Arcadia, Argolide, Messinia, Laconia, Cicladi, Dodecanneso, Chanià, Iraklion, Rethimno, Lassithi, Samos, Chios.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale degli uffici consolari di seconda categoria dipendenti dal consolato di Atene è così determinata:

consolato in Patrasso: province di Etolia-Acarnania, Acaia, Arcadia, Elide, Laconia e Messinia;

consolato in Corfù: isole di Corfù e Paxì;

vice consolato in Rodi: tutte le isole del Dodecanneso, ad eccezione di Kos;

vice consolato in Volos: provincia di Magnesia e isole Sporadi (Skiathos, Skopelos, Alonissos);

vice consolato in Iraklion: province di Rethimno, Lassithi e Iraklion;

agenzia consolare in Ioannina: province di Ioannina, Thesprotia, Preveza, Arta;

agenzia consolare in Siros: isole Cicladi settentrionali (Siros, Andros, Tinos, Mikonos, Dilos, Rinia, Kea, Kithnos, Serifos, Sifnos);

agenzia consolare in Santorini: isole Cicladi meridionali (Santorini, Anafi, Ios, Sikinos, Folegandros, Milos, Antimilos, Poliegos, Kimolos);

agenzia consolare in Chios: isole di Chios, Psarà e Inousses;

agenzia consolare in Kos: isola di Kos;

agenzia consolare in Chanià: provincia di Chanià;

agenzia consolare in Paros: isole Cicladi centrali (Paros, Antiparos Naxos, gruppo isole di Koufonissia, Schinoussa, Keros, Iraklia, Donussa, Amorgos);

agenzia consolare in Cefalonia: isole di Cefalonia e Itaca.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Salonicco è determinata come segue: province di Salonicco, Calcidica, Imathia, Kilkis, Pella, Pieria, Serre, Florina, Grevenà, Kastorià, Kozani, Drama, Kavala, Evro, Rodope, Xanthi, Larissa, Trikala, Lesbo, Monte Athos.

Art. 4.

La circoscrizione territoriale degli uffici consolari di seconda categoria dipendenti dal consolato generale d'Italia in Salonicco è determinata come segue:

agenzia consolare in Kavala: provincia di Kavala e Drama;

agenzia consolare in Alessandropoli: provincia di Evro;

agenzia consolare in Komotini: province di Rodope e Xanthi;

agenzia consolare in Larissa: province di Larissa e Trikala;

agenzia consolare in Lemno: provincia di Lesbo.

Art. 5.

Le disposizioni inserite nel presente decreto vigono nella formulazione da esso risultante restando pertanto abrogate le disposizioni contenute nei decreti citati nelle premesse.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1997

Il Ministro: DINI

97A0704

MINISTERO DELLA SANITÀ

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione per lo studio e la cura dei tumori delle ossa e dei tessuti molli, in Bologna.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1996 è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione per lo studio e la cura dei tumori delle ossa e dei tessuti molli, con sede in Bologna, e contestualmente è stato approvato il relativo statuto composto di 24 articoli debitamente vistato.

97A0705

Autorizzazione all'Associazione sanitaria internazionale in Roma, ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1996, l'Associazione sanitaria internazionale (A.S.I.), con sede in Roma, è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in Roma, via San Saba n. 12, interno 2.

97A0696

MINISTERO DEL TESORO

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Banca popolare meridionale, società cooperativa a responsabilità limitata, in Grottaminarda.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1997, la procedura di amministrazione straordinaria della Banca popolare meridionale, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Grottaminarda (Avellino), è stata prorogata, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo massimo di sei mesi.

97A0708

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili; fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 31 gennaio 1997

Dollaro USA	1612,06
ECU	1907,07
Marco tedesco	986,88
Franco francese	292,28
Lira sterlina	2585,91
Fiorino olandese	878,55
Franco belga	47,836
Peseta spagnola	11,655
Corona danese	258,70
Lira irlandese	2568,01
Dracma greca	6,266
Escudo portoghese	9,839
Dollaro canadese	1195,27
Yen giapponese	13,278
Franco svizzero	1136,29
Scellino austriaco	140,23
Corona norvegese	249,26
Corona svedese	223,09
Marco finlandese	330,88
Dollaro australiano	1228,07

97A0857

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto 19 dicembre 1996, il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 598.253.376, dovuto dalla Bontempi S.r.l., con sede in Camerano, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1997 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

La direzione regionale delle entrate per le Marche, sezione staccata di Ancona, è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto 9 novembre 1996, il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 122.404.275, dovuto dalla Confitalia S.r.l. di Belvedere Marittimo è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1996 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

La direzione regionale delle entrate per la Calabria, sezione staccata di Catanzaro, è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

97A0706

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione del nuovo testo dello statuto della Confederazione cooperative italiane, in Roma

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1997 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, il nuovo testo dello statuto della Confederazione cooperative italiane, con sede in Roma, contenente le modifiche deliberate dall'assemblea nazionale dell'associazione, riunitasi a Roma nei giorni 2 e 3 maggio 1996.

97A0707

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo - San Marcellino - Società cooperativa a responsabilità limitata, in S. Marcellino.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 20 dicembre 1996, ha nominato l'avv. Alessandro Leproux commissario liquidatore e i signori rag. Giorgio Ghiotto, prof. Vincenzo Sparano e dott. Leopoldo Varriale componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo - San Marcellino - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in S. Marcellino (provincia di Caserta), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro in data 20 dicembre 1996.

97A0709

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo - San Marcellino - Società cooperativa a responsabilità limitata, in S. Marcellino, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 23 dicembre 1996 tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo - San Marcellino - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in S. Marcellino (provincia di Caserta) — posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro del 20 dicembre 1996 ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 — il rag. Giorgio Ghiotto è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 81, comma 1, del citato decreto legislativo n. 385/1993.

97A0710

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

Con decreto prefettizio n. 215-97/sett. un. in data 11 gennaio 1997, il cognome della sig.ra Elisabetta Kriznic, nata a Gorizia il 2 aprile 1962 è stato ridotto nella forma italiana di Crocetti, ai sensi del combinato disposto regio decreto-legge n. 17/1926 (convertito con legge numero 898/1926) e regio decreto n. 494/1927.

97A0711

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Pubblicazione e modificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alle società: La Rinascente S.p.a.; Reno De Medici S.p.a.; Banca della Provincia di Napoli S.p.a.; Cibiemme Plast S.p.a. (Comunicazione n. DIS/RM/97000812 del 27 gennaio 1997).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Attualmente si rende necessario procedere alla pubblicazione delle soglie rilevanti con riferimento alle società La Rinascente S.p.a., Reno De Medici S.p.a., Banca della provincia di Napoli S.p.a. e Cibiemme Plast S.p.a. a seguito della variazione delle partecipazioni rilevanti.

I criteri di individuazione delle partecipazioni rilevanti sono i medesimi di quelli già illustrati con la citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992; si procede, pertanto, ad aggiornare i dati riportati nella citata comunicazione.

Società con azioni quotate in borsa	% di possesso attuale	% di possesso precedente
La Rinascente S.p.a. (*)	41,01% Giovanni Agnelli & C. S.a.p.a. ind.	39,22% Giovanni Agnelli & C. S.a.p.a. ind. (all. *B*)
Reno De Medici S.p.a. (*)	49,01% Giovanni Dell'Aria Burani dir. e ind.	46,14% Giovanni Dell'Aria Burani ind. (all. *B*)

Società con azioni negoziate nel mercato ristretto	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Banca della Provincia di Napoli S.p.a. (*)	40,60% Manlio Albi Marini dir. e ind.	39,59% Manlio Albi Marini dir. e ind. (all. *B*)
Cibiemme Plast S.p.a. (*)	25,59% Team 33 S.r.l. dir.	24,61% Team 33 S.r.l. dir. (all. *B*)

(*) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A*, *B*, *C*, e *D* sono individuati nella comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

97A0712

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Modifiche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 18 maggio 1996)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 312 del 29 aprile 1996, relativo alla specialità medicinale «CLAREMA, 30 confetti gastroresist. 30 mg», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 43, prima colonna, dove è scritto: «Specialità medicinale: CLAREMA, 30 confetti gastroresist. *30* mg, n. di A.I.C.: 027456019.», leggasi: «Specialità medicinale: CLAREMA, 30 confetti gastroresist. *40* mg, n. di A.I.C.: 027456019.».

97A0716

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Modifiche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1996)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del provvedimento di modifica n. 321 del 29 aprile 1996, relativo alla specialità medicinale «BIOARGININA OS 20 fl 20 ml», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, a pag. 54, prima colonna, dove è indicato: «Eccipienti:», deve intendersi eliminato: *«aroma di albicocca».*

97A0714

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Modifiche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1996)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del provvedimento di modifica n. 251 del 15 aprile 1996, relativo alla specialità medicinale «SUCRALFIN, sospensione flacone 200 ml», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 54, prima colonna, dove è scritto: «Eccipienti», dopo «saccarina sodica 0,040 g», leggasi: *«metil P-idrossibenzoato 0,056 g; propile P-idrossibenzoato 0,024 g; dimeticone 0,024 g; limone aroma 0,333 g; acqua depurata 100 ml».*

97A0715

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifica eccipienti)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 4 luglio 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 476 del 7 giugno 1996, relativo alla specialità medicinale CLENIL «Rino», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 22, alla seconda colonna, dopo l'ultimo rigo, leggasi: *«Il codice di A.I.C. della specialità in oggetto, modificata ai sensi del presente provvedimento, cambia da 023103031 a 023103094. Le confezioni contraddistinte dal precedente codice, 023103031, possono continuare ad essere dispensate al pubblico fino alla data di scadenza dei lotti».*

97A0717

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 273 del 21 novembre 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 889 del 14 ottobre 1996, relativo alla specialità medicinale «ZEPELINDUE», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 62, alla seconda colonna dove è scritto: «La composizione è così modificata: principio attivo invariato; eccipienti: glicerina 2000 mg - alcool etilico 0,5 ml - metil p-idrossibenzoato *2* mg - aroma menta *0,25* mg - mentolo *eliminato* - saccarina sodica *10* mg - colorante verde certosa *eliminato* - sodio fosfato monobasico q.b. a *11,0* - essenza garofano *0,007 ml* - acqua depurata q.b. a *5* ml», leggasi: «La composizione è così modificata: principio attivo invariato; eccipienti: glicerina 2000 mg - alcool etilico 0,5 ml - metil p-idrossibenzoato *15* mg - aroma menta *30* mg - mentolo *7 mg* - saccarina sodica *20* mg - colorante verde certosa *1,6 mg* - sodio fosfato monobasico q.b. a *pH 6,0-6,5* - essenza garofano *eliminato* - acqua depurata q.b. a *10* ml».

97A0713

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.